Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il controllo dei bilanci

2025/0240(COD)

24.6.2026**PARERE**

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per i bilanci, alla commissione per lo sviluppo regionale e alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509
(COM(2025)0565 – C10-0179/2025 – 2025/0240(COD))

Relatore per parere: Eero Heinäluoma

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel presente parere, il relatore si concentra sul rafforzamento del quadro di affidabilità e responsabilità del regolamento sui piani NRP, che rientra nell'ambito di competenza della commissione per il controllo dei bilanci. Il suo scopo è contribuire a una posizione del Parlamento che sia in linea con le norme dell'Unione in materia di responsabilità, trasparenza, Stato di diritto e tutela degli interessi finanziari dell'UE.

Gli strumenti basati sulla performance stanno ridefinendo il modo in cui l'Unione esegue il proprio bilancio. Collegando i pagamenti ai traguardi qualitativi e ai traguardi quantitativi piuttosto che ai costi rimborsati, la Commissione promette una semplificazione, un'attuazione più rapida e una maggiore attenzione ai risultati. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) ha rappresentato la prima applicazione su vasta scala di questo modello e la Commissione propone ora di ampliarlo attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale (piani NRP) nel prossimo quadro finanziario pluriennale.

Sebbene tale cambiamento possa offrire vantaggi, introduce anche rischi significativi per il controllo, la trasparenza e la responsabilità. La Corte dei conti europea ha individuato gravi carenze nel sistema di controllo dell'RRF, tra cui piste di controllo incomplete, una qualità disomogenea dei controlli nazionali e garanzie limitate sulla legittimità e regolarità della spesa. Il Servizio Ricerca del Parlamento europeo e recenti studi del Parlamento hanno ulteriormente evidenziato lacune nei sistemi di dati, carenze nelle relazioni nazionali e i limiti degli strumenti di trasparenza.

Occorre tenere conto di questi insegnamenti nella progettazione dei futuri strumenti basati sulla performance, con particolare riferimento ai piani NRP.

In primo luogo, il passaggio a pagamenti basati sui traguardi impone alle autorità nazionali di gestione e di audit di adeguare radicalmente le loro pratiche. Nel parere si chiede una verifica strutturata del livello di preparazione prima dell'inizio dell'attuazione, sostenuta dallo sviluppo di capacità e da aggiornamenti annuali. In assenza di ciò, la semplificazione rischia di diventare la causa di carenze nei controlli.

In secondo luogo, il parere rafforza le condizioni orizzontali relative allo Stato di diritto, alla Carta dei diritti fondamentali, all'UNCRPD e all'*acquis* dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'UE. Le carenze in materia di Stato di diritto, come le minacce all'indipendenza della magistratura, la debolezza degli organismi antifrode o i problemi sistemici in materia di appalti, aumentano direttamente i rischi per il bilancio dell'UE. Il parere rafforza pertanto il requisito di una garanzia credibile, le revisioni intermedie e l'obbligo per la Commissione di bloccare i pagamenti qualora le condizioni non siano soddisfatte.

In terzo luogo, il parere insiste sul fatto che la semplificazione non deve andare a scapito della trasparenza o della tracciabilità. Piste di controllo complete, sistemi di dati interoperabili e la capacità di verificare i costi sottostanti continuano a essere elementi essenziali per dimostrare il rapporto costi-benefici e garantire la parità di trattamento degli Stati membri. Il parere chiarisce inoltre le definizioni di destinatari e destinatari finali per garantire la piena tracciabilità lungo le catene di appalto.

Infine, il parere rafforza il quadro per le rettifiche finanziarie e i recuperi. L'inosservanza del diritto applicabile deve comportare conseguenze finanziarie e la Commissione dovrebbe essere tenuta a recuperare gli importi qualora i traguardi qualitativi finali o i traguardi quantitativi finali non siano conseguiti. Metodologie chiare per le riduzioni, le sospensioni e i recuperi sono fondamentali per un'applicazione coerente.

La Commissione propone di distribuire centinaia di miliardi di euro attraverso i piani NRP nel prossimo periodo di programmazione settennale. Se ben concepiti, gli strumenti basati sulla performance possono produrre risultati e rafforzare la fiducia nel bilancio dell'UE. Altrimenti, rischiano di erodere la responsabilità e di indebolire la sana gestione finanziaria. Il presente parere mira a garantire che il quadro dei piani NRP combini le prestazioni con l'integrità, la trasparenza e un solido controllo.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci presenta alla commissione per i bilanci, alla commissione per lo sviluppo regionale e alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 46, lettera d), l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), gli articoli 164, 175, 177 e 178, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 349,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 46, lettera d), l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), gli articoli 164, 175, 177 e 178, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a)***, l'articolo 325, paragrafo 4***, e l'articolo 349,

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In tale contesto è cruciale proseguire gli sforzi per semplificare le norme e migliorare gli attuali modelli di attuazione al fine di massimizzare l'efficacia e la capacità di risposta della spesa dell'Unione e apportare una semplificazione per gli Stati membri, le autorità regionali e locali e i beneficiari. I fondi assegnati agli Stati membri dovrebbero pertanto orientarsi maggiormente ai risultati, alla semplificazione e alla massimizzazione degli investimenti pubblici ad alto valore aggiunto dell'Unione, anche utilizzando strategicamente gli appalti pubblici per promuovere obiettivi strategici fondamentali e mobilitando capitali privati. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi e i tipi di interventi, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorrono quindi più sussidiarietà e flessibilità per tenere maggiormente conto delle condizioni e delle esigenze locali e regionali.	(10) In tale contesto è cruciale proseguire gli sforzi per semplificare le norme e migliorare gli attuali modelli di attuazione al fine di massimizzare l'efficacia e la capacità di risposta della spesa dell'Unione e apportare una semplificazione per gli Stati membri, le autorità regionali e locali e i beneficiari. I fondi assegnati agli Stati membri dovrebbero pertanto orientarsi maggiormente ai risultati, alla semplificazione e alla massimizzazione degli investimenti pubblici ad alto valore aggiunto dell'Unione, anche utilizzando strategicamente gli appalti pubblici per promuovere obiettivi strategici fondamentali e mobilitando capitali privati. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi e i tipi di interventi, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorrono quindi più sussidiarietà e flessibilità per tenere maggiormente conto delle condizioni e delle esigenze locali e regionali. ***A tal fine, occorre considerare regimi di sovvenzioni su piccola scala per agevolare l'accesso ai finanziamenti dell'Unione per i soggetti più piccoli e le organizzazioni di base che sono nella posizione migliore per fornire sostegno a livello locale.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Questo cambiamento significativo nel modello di esecuzione del bilancio dell'UE impone al tempo stesso alle autorità nazionali di gestione e di audit di adeguare in modo significativo il loro lavoro e di adottare un approccio in materia di gestione e di audit diverso. Tale cambiamento dovrebbe pertanto essere accompagnato da una verifica dello stato di preparazione delle autorità di gestione e di audit ad attuare il nuovo modello di esecuzione del bilancio e dal sostegno allo sviluppo di capacità. La verifica e il sostegno dovrebbero avere luogo prima dell'inizio del nuovo periodo di programmazione e proseguire su base annua per tutto il periodo di programmazione al fine di garantire l'esecuzione efficace e tempestiva del bilancio dell'Unione e la tutela dei suoi interessi finanziari.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire un utilizzo più efficiente dei finanziamenti dell'Unione, il Fondo dovrebbe far fronte alle sfide delineate in modo olistico, coordinato e coerente, rispecchiando le diverse esigenze nazionali e regionali di ciascuno Stato membro e garantendo nel contempo il sostegno a tutte le pertinenti priorità dell'Unione ***e un buon rapporto qualità/prezzo***. Il Fondo dovrebbe inoltre contribuire a un quadro semplificato e ben coordinato, facendo al tempo stesso affidamento su una governance a più livelli e un partenariato forti. Esso dovrebbe fornire una base per garantire un'assegnazione più efficiente e flessibile	(13) Al fine di garantire un utilizzo più efficiente dei finanziamenti dell'Unione, il Fondo dovrebbe far fronte alle sfide delineate in modo olistico, coordinato e coerente, rispecchiando le diverse esigenze nazionali e regionali di ciascuno Stato membro e garantendo nel contempo il sostegno a tutte le pertinenti priorità dell'Unione ***assicurando la piena conformità alla Carta dei diritti fondamentali, il rispetto dello Stato di diritto e la tutela degli interessi finanziari dell'UE***. Il Fondo dovrebbe inoltre contribuire a un quadro semplificato e ben coordinato, facendo al tempo stesso affidamento su una governance a più livelli

dei finanziamenti tra i diversi settori strategici, consentendo nel contempo agli Stati membri di affrontare nuove priorità politiche e riassegnare le risorse per rispondere a sfide e crisi impreviste.	e un partenariato forti. Esso dovrebbe fornire una base per garantire un'assegnazione più efficiente e flessibile dei finanziamenti tra i diversi settori strategici, consentendo nel contempo agli Stati membri di affrontare nuove priorità politiche e riassegnare le risorse per rispondere a sfide e crisi impreviste.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) La flessibilità nell'ambito del Fondo, tuttavia, non dovrebbe compromettere gli obiettivi strategici a lungo termine, la prevedibilità dei finanziamenti o la dimensione territoriale della spesa. In particolare, non dovrebbe creare un'inutile concorrenza per le risorse finanziarie tra i portatori di interessi e i beneficiari delle diverse politiche dell'Unione. Mantenere la capacità di verificare le modalità di assegnazione, esecuzione e controllo delle risorse per ciascun obiettivo strategico fondato sul trattato è un presupposto fondamentale che conferisce un vero valore aggiunto al miglioramento del coordinamento e della flessibilità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e delle specificità di alcune delle sfide summenzionate, possono essere conseguiti	(22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e delle specificità di alcune delle sfide summenzionate, possono essere conseguiti

meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Le regioni rimarranno il fulcro del Fondo, con il principio di partenariato e la governance a più livelli come elementi di base. Per garantire la continuità, il Fondo si baserà il più possibile sulle strutture esistenti e le autorità regionali e locali, le parti sociali e gli altri portatori di interessi pertinenti avranno un ruolo chiave nell'elaborazione, nella gestione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure sostenute nell'ambito del Fondo.	meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Le regioni rimarranno il fulcro del Fondo, con il principio di partenariato e la governance a più livelli come elementi di base. Per garantire la continuità, il Fondo si baserà il più possibile sulle strutture esistenti e le autorità regionali e locali, le parti sociali e gli altri portatori di interessi pertinenti avranno un ruolo chiave nell'elaborazione, nella gestione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure sostenute nell'ambito del Fondo***, in particolare negli Stati membri dotati di strutture di governance regionalizzate, al fine di garantire che gli investimenti rispecchino efficacemente le esigenze territoriali e le priorità di sviluppo***.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei piani NRP, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, delle organizzazioni della società civile e delle parti economiche e sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai fondi strutturali e d'investimento europei stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione[1] ("codice europeo di	(24) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei piani NRP, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, delle organizzazioni della società civile e delle parti economiche e sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai fondi strutturali e d'investimento europei stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione[1] ("codice europeo di

condotta sul partenariato") dovrebbe continuare ad applicarsi ai piani.

condotta sul partenariato") dovrebbe continuare ad applicarsi ai piani. ***Il principio di partenariato dovrebbe essere applicato come requisito operativo e non come mero esercizio formale di consultazione. Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che le autorità regionali e locali sono state efficacemente coinvolte nella programmazione, nell'attuazione, nel monitoraggio, nella valutazione e nelle modifiche dei piani.***

---

[1] Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

[1] Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Data la coesistenza di strumenti di finanziamento dell'Unione basati sulla performance e sui costi, è necessario garantire la coerenza tra questi modelli di attuazione, in particolare garantendo l'affidabilità dei dati sulle realizzazioni e sui risultati e prevenendo incoerenze e rischi di duplicazione di finanziamenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Il passaggio a un'attuazione basata sulle performance richiede che i traguardi qualitativi e i

	traguardi quantitativi siano concepiti con un livello di precisione e specificità che consenta di valutarne obiettivamente il conseguimento soddisfacente. La Commissione dovrebbe garantire che tali traguardi contenuti nei piani NRP siano specifici, misurabili, temporalmente definiti, verificabili mediante prove indipendenti e non possano essere considerati soddisfatti in modo adeguato unicamente sulla base dell'autocertificazione da parte dello Stato membro. Gli indicatori applicati per monitorare le prestazioni dovrebbero essere orientati ai risultati e all'impatto e i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi fondati sulle realizzazioni dovrebbero essere secondari e utilizzati per spiegare tali risultati anziché sostituirli.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 ter) Sebbene la Commissione debba, prima di qualsiasi pagamento, verificare il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi sulla base della documentazione di supporto, la semplice adozione di un atto legislativo o amministrativo, in assenza di effetti sostanziali misurabili, non dovrebbe essere considerata un traguardo conseguito in modo soddisfacente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il presente regolamento dovrebbe	(27) Il presente regolamento dovrebbe

includere solide garanzie per assicurare che il Fondo sia attuato in modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Pertanto, nell'ambito del processo di convalida dei ***rispettivi*** piani NRP, gli Stati membri dovrebbero fornire garanzie in merito al rispetto di queste ***due*** condizioni orizzontali, individuando potenziali carenze e azioni correttive basate, in particolare, sulle sfide specifiche per paese rilevate nel contesto della relazione sullo Stato di diritto ***e*** del semestre europeo, nonché sulle procedure di infrazione e sulle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tutti ***gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rivedere*** i ***rispettivi*** piani NRP a metà dell'attuazione, nell'ambito del riesame intermedio, per ovviare a eventuali nuove carenze individuate, in particolare, nel contesto della più recente relazione sullo Stato di diritto. In qualsiasi momento durante l'attuazione e a seguito di scambi con lo Stato membro interessato dovrebbe ***esistere la possibilità di*** bloccare, in tutto o in parte, i pagamenti ***effettuati*** a uno Stato membro qualora non siano soddisfatte ***una o più*** condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta. Nel debito rispetto del principio di proporzionalità, la determinazione del mancato soddisfacimento delle condizioni orizzontali e l'individuazione delle misure specifiche interessate dovrebbero tenere conto dell'incidenza effettiva o potenziale del mancato soddisfacimento sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari, nonché della natura, della durata, della gravità e della portata della violazione.

includere solide garanzie per assicurare che il Fondo sia attuato in modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, che prevede, tra l'altro, un divieto assoluto di discriminazione fondata sulla disabilità*** e ***disposizioni relative all'integrazione delle persone con disabilità, nonché l'adozione di misure adeguate per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, come previsto dall'articolo 19 TFUE, e il rispetto*** dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]***. In particolare le carenze in materia di Stato di diritto amplificano il rischio per gli interessi finanziari dell'Unione, dal momento che la tutela degli stessi si fonda su una magistratura indipendente, organismi antifrode autonomi, la libertà dei mezzi di informazione e controlli funzionanti sugli appalti***. Pertanto, nell'ambito del processo di ***valutazione e*** convalida dei piani NRP, gli Stati membri dovrebbero fornire garanzie in merito al rispetto di queste condizioni orizzontali, individuando potenziali carenze e azioni correttive basate, in particolare, sulle sfide specifiche per paese rilevate nel contesto della relazione ***sull'applicazione della Carta, della relazione*** sullo Stato di diritto***,*** del semestre europeo ***e della relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione***, nonché sulle procedure di infrazione e sulle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. ***Tali garanzie dovrebbero essere verificate dalla Commissione.*** Tutti i piani NRP ***dovrebbero essere sottoposti a revisione*** a metà dell'attuazione, nell'ambito del riesame intermedio, per ovviare a eventuali nuove carenze individuate, in particolare, nel contesto della più recente relazione sullo Stato di diritto. ***Prima dell'inizio e*** in

	qualsiasi momento durante l'attuazione e a seguito di scambi con lo Stato membro interessato***, la Commissione*** dovrebbe bloccare, in tutto o in parte, i pagamenti a uno Stato membro qualora non siano soddisfatte***, rispettivamente, le*** condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta. Nel debito rispetto del principio di proporzionalità, la determinazione del mancato soddisfacimento delle condizioni orizzontali e l'individuazione delle misure specifiche interessate dovrebbero tenere conto dell'incidenza effettiva o potenziale del mancato soddisfacimento sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari, nonché della natura, della durata, della gravità e della portata della violazione.
[2] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj)	[2] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj)

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Qualora le violazioni della condizione orizzontale della Carta siano di natura sistemica e non possano essere direttamente collegate a misure specifiche, dovrebbe essere possibile determinare un ambito di applicazione adeguato delle misure finanziarie necessarie per proteggere il bilancio dell'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 ter) Gli importi soggetti a sospensione o riduzione a causa dell'inadempienza della condizione orizzontale della Carta non dovrebbero essere riassegnati ad altre misure o priorità dell'Unione fino a quando tale conformità non sia stata ripristinata, al fine di incentivare il rispetto della Carta e garantire un'efficace protezione del bilancio dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 27 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 quater) Conformemente ai principi dell'equilibrio istituzionale e della responsabilità democratica, il Parlamento europeo dovrebbe essere debitamente informato e coinvolto nelle procedure relative alla valutazione del rispetto delle condizioni orizzontali, anche attraverso l'accesso tempestivo alle informazioni, la trasmissione delle valutazioni pertinenti e la possibilità di segnalare i rischi di violazioni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire la titolarità nazionale, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare	(30) Al fine di garantire la titolarità nazionale, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare

alla Commissione piani NRP debitamente motivati e giustificati. I piani NRP dovrebbero precisare in che modo rappresentano un contributo globale a tutti gli obiettivi del Fondo, tenendo conto delle sfide nazionali, regionali e territoriali specifiche dello Stato membro interessato. Essi dovrebbero inoltre comprendere una spiegazione del modo in cui contribuiscono ad affrontare efficacemente le pertinenti sfide specifiche per paese individuate, tra l'altro, nel contesto del semestre europeo e di altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione in relazione agli obiettivi sostenuti dal Fondo***,*** ***e del modo in*** cui contribuiscono al completamento del mercato interno, in particolare includendo riforme, investimenti e altri interventi con una dimensione transfrontaliera, transnazionale o multinazionale. Per rafforzare la competitività dell'Unione in settori di importanza strategica, garantendo nel contempo che la parità di condizioni non sia compromessa, i piani NRP dovrebbero comprendere progetti transfrontalieri e multinazionali, in particolare importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) incentrati sulla ricerca, lo sviluppo, l'innovazione o la prima applicazione industriale oppure sulla costruzione di importanti infrastrutture aperte all'uso da parte di terzi, tenendo conto, in particolare, delle analisi fornite nella più recente relazione annuale sul mercato unico e la competitività***.*** Nell'ambito dei loro piani, gli Stati membri dovrebbero concentrare le risorse sulla riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali, in particolare nelle regioni meno sviluppate. Essi dovrebbero inoltre sostenere il ricambio generazionale e le misure sociali, nonché la prosperità dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

alla Commissione piani NRP debitamente motivati e giustificati. I piani NRP dovrebbero precisare in che modo rappresentano un contributo globale a tutti gli obiettivi del Fondo, tenendo conto delle sfide nazionali, regionali e territoriali specifiche dello Stato membro interessato. Essi dovrebbero inoltre comprendere una spiegazione del modo in cui contribuiscono ad affrontare efficacemente le pertinenti sfide specifiche per paese individuate, tra l'altro, nel contesto del semestre europeo***,*** ***della relazione sullo Stato di diritto e della relazione sull'applicazione della Carta*** e di altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione in relazione agli obiettivi sostenuti dal Fondo***.*** ***I piani NRP dovrebbero inoltre precisare le modalità con*** cui contribuiscono al completamento del mercato interno, in particolare includendo riforme, investimenti e altri interventi con una dimensione transfrontaliera, transnazionale o multinazionale***, nonché gli elementi di prova che dimostrano come garantiscono il costante rispetto dello Stato di diritto***. Per rafforzare la competitività dell'Unione in settori di importanza strategica, garantendo nel contempo che la parità di condizioni non sia compromessa, i piani NRP dovrebbero comprendere progetti transfrontalieri e multinazionali, in particolare importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) incentrati sulla ricerca, lo sviluppo, l'innovazione o la prima applicazione industriale oppure sulla costruzione di importanti infrastrutture aperte all'uso da parte di terzi, tenendo conto, in particolare, delle analisi fornite nella più recente relazione annuale sul mercato unico e la competitività***;*** nell'ambito dei loro piani, gli Stati membri dovrebbero concentrare le risorse sulla riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali, in particolare nelle regioni meno sviluppate. Essi dovrebbero inoltre sostenere il ricambio generazionale e le misure sociali, nonché la prosperità dei

settori della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Per garantire una sana gestione finanziaria, la comparabilità e una valutazione coerente dei costi stimati delle misure incluse nei piani NRP, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti delegati e previa consultazione della Corte dei conti europea, una metodologia comune da applicare da parte degli Stati membri nella preparazione dei costi totali stimati delle misure nell'ambito dei loro piani e da parte della Commissione nella valutazione di tali stime.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Al fine di salvaguardare la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, il sostegno del Fondo non dovrebbe sostituire la spesa pubblica nazionale ricorrente. Inoltre, data la natura basata sulle performance del Fondo, il rischio di duplicazione finanziamenti può derivare non solo dal rimborso degli stessi costi, ma anche dal finanziamento delle stesse realizzazioni o degli stessi risultati nell'ambito di diversi strumenti o periodi di programmazione dell'Unione. È pertanto necessario evitare la duplicazione di finanziamenti in tutte le sue forme e garantire adeguate disposizioni di controllo per far fronte a tali rischi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(50 bis) Al fine di rafforzare la responsabilità e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che disposizioni adeguate garantiscano una pista di controllo affidabile e completa e la piena tracciabilità dei finanziamenti dal bilancio dell'Unione ai beneficiari, ai destinatari finali e alle entità che attuano le operazioni. Ciò dovrebbe includere la disponibilità di dati che consentano di ricostruire l'intera catena delle operazioni, coprendo sia i flussi finanziari che il conseguimento di traguardi qualitativi, traguardi quantitativi, realizzazioni e risultati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) La trasparenza, l'informazione, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità sono essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul campo e a garantire la tracciabilità dei fondi e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, accurate e aggiornate. Per conseguire tali obiettivi occorre prevedere disposizioni adeguate per la raccolta e la comunicazione dei dati necessari per molteplici finalità una sola volta. ***Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, i dati raccolti e messi a disposizione per l'audit e il controllo, la trasparenza, il monitoraggio e la***	(51) La trasparenza, l'informazione, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità sono essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul campo e a garantire la ***piena*** tracciabilità dei fondi ***dell'Unione dall'erogazione fino al beneficiario finale*** e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, accurate e aggiornate***. Gli insegnamenti tratti dalla Corte dei conti europea e dall'autorità di discarico dall'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), in particolare per quanto riguarda la divulgazione limitata e incoerente dei beneficiari finali, dovrebbero essere tenuti in considerazione nella definizione del***

valutazione della performance dovrebbero essere razionalizzati, ed è auspicabile stabilire obblighi di pubblicazione per garantire la massima trasparenza.

Fondo. Per conseguire tali obiettivi occorre prevedere disposizioni adeguate per la raccolta e la comunicazione dei dati necessari per molteplici finalità una sola volta.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[7], (Euratom, CE) n. 2185/96[8] e (UE) 2017/1939[9] del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica ***e*** all'indagine di frodi, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive	(52) ***Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, i dati raccolti e messi a disposizione per l'audit e il controllo, la trasparenza, il monitoraggio e la valutazione della performance dovrebbero essere razionalizzati, ed è auspicabile stabilire obblighi di pubblicazione per garantire la massima trasparenza e un controllo parlamentare efficace durante l'intera attuazione del Fondo.*** Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate ***ed efficaci*** a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[7], (Euratom, CE) n. 2185/96[8] e (UE) 2017/1939[9] del Consiglio***, nonché della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[9 bis]***, gli interessi finanziari dell'Unione devono

degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) è competente a svolgere indagini ed esercitare l'azione penale su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell'OLAF. Le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero inoltre segnalare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939.

essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica***,*** all'indagine ***e al perseguimento*** di frodi, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative ***e/o penali***. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione ***e di segnalare all'EPPO qualsiasi condotta criminosa a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939***. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) è competente a svolgere indagini ed esercitare l'azione penale su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell'OLAF. Le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero inoltre segnalare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale la Procura europea potrebbe esercitare la

sua competenza, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939. ***In linea con l'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Corte dei conti europea, l'OLAF, l'EPPO e la Commissione hanno accesso pieno, automatico e incondizionato a tutti i dati raccolti dagli Stati membri nel quadro del Fondo, compresi i dati sottostanti registrati nei sistemi nazionali, senza preventiva modifica, aggregazione o rielaborazione da parte delle autorità nazionali. Il Parlamento europeo, nell'esercizio della sua funzione di discarico, dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare la legittimità, la regolarità e la performance dell'esecuzione del bilancio dell'Unione.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi per i destinatari dei finanziamenti dell'Unione, nonché evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione per le stesse misure, è opportuno applicare concretamente il principio dell'audit unico al Fondo. L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Tale parere di audit dovrebbe fornire alla Commissione garanzie circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro e ***la correttezza delle*** affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione presentata dall'organismo di coordinamento.	(53) Al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi per i destinatari dei finanziamenti dell'Unione, nonché evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione per le stesse misure, è opportuno applicare concretamente il principio dell'audit unico al Fondo ***senza compromettere l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il principio della sana gestione finanziaria***. L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile***. L'applicazione del principio dell'audit unico dovrebbe essere soggetta a un'eccezione basata sul rischio, che consenta alla Commissione e alla Corte dei conti di effettuare audit supplementari qualora l'autorità di audit abbia individuato una carenza grave o qualora il tasso di errore residuo superi la soglia di rilevanza del 2 %***. Tale parere di audit

	dovrebbe fornire alla Commissione garanzie circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro e ***il fatto che le*** affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione presentata dall'organismo di coordinamento ***siano corrette e giustificate da dati e prove verificabili***.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei piani e forniscano garanzie sull'utilizzo legittimo e regolare dei fondi dell'Unione. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo spetta agli Stati membri, essi dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dal Fondo rispettino il diritto applicabile, comprese le norme applicabili in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato.	(54) Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei piani e forniscano garanzie sull'utilizzo legittimo e regolare dei fondi dell'Unione. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo spetta agli Stati membri, essi dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dal Fondo rispettino il diritto applicabile, comprese le norme applicabili in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. ***Il mancato rispetto del diritto applicabile dovrebbe comportare conseguenze finanziarie per gli Stati membri.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di garantire il principio della sana gestione finanziaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'importo dei costi totali stimati del loro piano NRP rimanga ragionevole e plausibile in tutte le fasi della sua	(56) Al fine di garantire il principio della sana gestione finanziaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'importo dei costi totali stimati del loro piano NRP rimanga ragionevole e plausibile***, e sostenuto dalla verifica dei***

attuazione e, se necessario, chiedere una modifica del piano. Il modello di attuazione del Fondo dovrebbe mirare a garantire prevedibilità e coerenza tra i livelli di pagamento e il ritmo di attuazione individuale di ciascuna misura assegnando valori da erogare ex ante a ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo. Inoltre, nell'ambito del riesame intermedio, lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame dei costi totali stimati delle riforme, degli investimenti e di altri interventi contemplati dal piano NRP con i corrispondenti adeguamenti ogniqualvolta ciò sia giustificato. Nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario, lo Stato membro dovrebbe altresì confermare che il totale dei pagamenti da parte della Commissione non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari nell'attuazione del piano, tenendo conto del contributo nazionale. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe essere ***autorizzata*** a recuperare gli importi precedentemente versati per le fasi intermedie di una misura se il traguardo qualitativo finale o il traguardo quantitativo finale della misura in questione non è raggiunto e a intervenire in caso di annullamento di un traguardo qualitativo o di un traguardo quantitativo che si verifichi fino a cinque anni dopo la data del corrispondente pagamento della Commissione.

costi sottostanti delle operazioni, in tutte le fasi della sua attuazione e, se necessario, chiedere una modifica del piano. Il modello di attuazione del Fondo dovrebbe mirare a garantire prevedibilità e coerenza tra i livelli di pagamento e il ritmo di attuazione individuale di ciascuna misura assegnando valori da erogare ex ante a ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo. Inoltre, nell'ambito del riesame intermedio, lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame dei costi totali stimati delle riforme, degli investimenti e di altri interventi contemplati dal piano NRP con i corrispondenti adeguamenti ogniqualvolta ciò sia giustificato. Nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario, lo Stato membro dovrebbe altresì confermare che il totale dei pagamenti da parte della Commissione non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari nell'attuazione del piano, tenendo conto del contributo nazionale. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe essere ***obbligata*** a recuperare gli importi precedentemente versati per le fasi intermedie di una misura se il traguardo qualitativo finale o il traguardo quantitativo finale della misura in questione non è raggiunto e a intervenire in caso di annullamento di un traguardo qualitativo o di un traguardo quantitativo che si verifichi fino a cinque anni dopo la data del corrispondente pagamento della Commissione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) ***Ai fini di una netta semplificazione delle*** procedure e ***di una significativa riduzione degli*** oneri amministrativi per i	(57) ***Nel semplificare nettamente le*** procedure e ***ridurre in modo significativo gli*** oneri amministrativi per i destinatari, gli

destinatari, ***per*** gli Stati membri e ***per*** la Commissione***, abbinate a*** solide garanzie sull'utilizzo regolare ed efficace dei fondi dell'Unione, nelle loro disposizioni relative all'elaborazione, all'attuazione e al monitoraggio i piani NRP dovrebbero contenere misure volte a facilitare l'attuazione. Tali elementi dovrebbero comprendere, ad esempio, l'assistenza tecnica e il sostegno agli Stati membri, la limitazione delle duplicazioni degli audit mediante l'applicazione dell'approccio di audit unico e l'abbandono dei controlli delle fatture per concentrarsi sui risultati effettivi***.*** Le autorità nazionali di audit e ***la*** Commissione ***non dovrebbero essere tenute, a tale riguardo, a*** verificare i costi sottostanti delle operazioni ***ai fini delle loro attività di audit***. In un'ottica di semplificazione, l'assistenza tecnica dovrebbe essere fornita per tutta la durata dell'attuazione mediante un tasso forfettario applicabile a tutti i pagamenti. Il Fondo dovrebbe inoltre garantire una flessibilità sufficiente, da raggiungere tramite procedure semplificate per la modifica dei piani o una migliore capacità di risposta alle crisi impreviste attraverso molteplici meccanismi, quali la revisione del piano, l'importo di flessibilità o l'accesso allo strumento, che consentano di mobilitare risorse per tali eventi. Il Fondo dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di decidere autonomamente quali traguardi qualitativi e traguardi quantitativi debbano essere presentati in ciascuna domanda di pagamento sulla base del rispettivo ritmo di attuazione. Al fine di garantire esborsi regolari e il conseguimento tempestivo degli obiettivi dell'Unione sul campo, una regola del disimpegno annuale dovrebbe garantire che gli Stati membri presentino regolarmente domande di pagamento per importi sufficientemente consistenti.

Stati membri e la Commissione ***dovrebbero fornire*** solide garanzie sull'utilizzo ***legale,*** regolare***, finanziariamente solido*** ed efficace dei fondi dell'Unione, e nelle loro disposizioni relative all'elaborazione, all'attuazione e al monitoraggio i piani NRP dovrebbero contenere misure volte a facilitare l'attuazione. Tali elementi dovrebbero comprendere, ad esempio, l'assistenza tecnica e il sostegno agli Stati membri, la limitazione delle duplicazioni degli audit mediante l'applicazione dell'approccio di audit unico e l'abbandono dei controlli delle fatture per concentrarsi sui risultati effettivi***, garantendo nel contempo una pista di controllo completa.*** Le ***piste di controllo complete dovrebbero consentire alle*** autorità nazionali di audit e ***di gestione e alla*** Commissione ***di*** verificare i costi sottostanti delle operazioni ***nonché la loro conformità al diritto applicabile***. In un'ottica di semplificazione, l'assistenza tecnica dovrebbe essere fornita per tutta la durata dell'attuazione mediante un tasso forfettario applicabile a tutti i pagamenti. Il Fondo dovrebbe inoltre garantire una flessibilità sufficiente, da raggiungere tramite procedure semplificate per la modifica dei piani o una migliore capacità di risposta alle crisi impreviste attraverso molteplici meccanismi, quali la revisione del piano, l'importo di flessibilità o l'accesso allo strumento, che consentano di mobilitare risorse per tali eventi. Il Fondo dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di decidere autonomamente quali traguardi qualitativi e traguardi quantitativi debbano essere presentati in ciascuna domanda di pagamento sulla base del rispettivo ritmo di attuazione. Al fine di garantire esborsi regolari e il conseguimento tempestivo degli obiettivi dell'Unione sul campo, una regola del disimpegno annuale dovrebbe garantire che gli Stati membri presentino regolarmente domande di pagamento per importi sufficientemente consistenti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(57 bis) Le misure di semplificazione e accelerazione previste dal presente regolamento non dovrebbero pregiudicare la trasparenza, la parità di trattamento o il livello di protezione del bilancio dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere accompagnate da garanzie proporzionate, tra cui adeguate disposizioni in materia di audit e controllo, informazioni affidabili sulla performance e metodologie chiare per i pagamenti parziali, le riduzioni, le sospensioni e i recuperi qualora non siano soddisfatte le condizioni per il pagamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023[4], persegue obiettivi simili e sostiene azioni analoghe in un calendario di attuazione comparabile. I piani sociali per il clima dovrebbero pertanto essere integrati nei piani NRP a partire dal 2028. Ciò dovrebbe consentire un utilizzo più efficiente dei fondi dell'Unione e sostenere un conseguimento più efficace e coerente degli obiettivi del Fondo. Tale integrazione eviterebbe inoltre la gestione parallela di sistemi e processi simili, apportando chiari benefici in termini di miglioramenti nella pianificazione e	(58) Il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023[4], persegue obiettivi simili e sostiene azioni analoghe in un calendario di attuazione comparabile. I piani sociali per il clima dovrebbero pertanto essere integrati nei piani NRP a partire dal 2028. Ciò dovrebbe consentire un utilizzo più efficiente dei fondi dell'Unione e sostenere un conseguimento più efficace e coerente degli obiettivi del Fondo. Tale integrazione eviterebbe inoltre la gestione parallela di sistemi e processi simili, apportando chiari benefici in termini di miglioramenti nella pianificazione e

nella coerenza delle politiche, come pure negli sforzi di semplificazione. Essa dovrebbe inoltre garantire l'applicazione di norme comuni, in particolare per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mentre le attuali dotazioni degli Stati membri a titolo del Fondo sociale per il clima continuerebbero ad applicarsi. Le sinergie tra gli investimenti esistenti e futuri nell'ambito del Fondo per la modernizzazione e le misure dei piani dovrebbero anche essere incoraggiate attraverso una programmazione coordinata allo scopo di garantire una migliore complementarità e coerenza delle politiche tra il bilancio dell'Unione e le risorse assegnate al Fondo per la modernizzazione.

nella coerenza delle politiche, come pure negli sforzi di semplificazione. Essa dovrebbe inoltre garantire l'applicazione di norme comuni, in particolare per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione***, mentre le attuali dotazioni degli Stati membri a titolo del Fondo sociale per il clima continuerebbero ad applicarsi. Le sinergie tra gli investimenti esistenti e futuri nell'ambito del Fondo per la modernizzazione e le misure dei piani dovrebbero anche essere incoraggiate attraverso una programmazione coordinata allo scopo di garantire una migliore complementarità e coerenza delle politiche tra il bilancio dell'Unione e le risorse assegnate al Fondo per la modernizzazione.

---

[4] Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(60 bis) Al fine di garantire un adeguato controllo democratico, la trasparenza e il controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio sulle decisioni con significative incidenze sul bilancio per l'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per l'approvazione e la modifica dei piani NRP. Tale potere dovrebbe essere delegato alla Commissione anche per determinare il mancato rispetto della condizione

orizzontale dello Stato di diritto.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale che riguarda ***direttamente*** la sua applicazione;	(1) "diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale che riguarda la sua applicazione;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "destinatario": un'entità dotata o meno di personalità giuridica, o una persona fisica ***che non è*** un partecipante, che riceve risorse provenienti dal bilancio dell'Unione tramite un beneficiario;	(5) "destinatario": un'entità dotata o meno di ***una*** personalità giuridica, o una persona fisica***, diversa da*** un partecipante, che riceve ***di fatto*** risorse dal bilancio dell'Unione tramite un beneficiario***. In caso di esecuzione contrattuale, un contraente o un subappaltatore è considerato un destinatario finale se riceve in ultima istanza finanziamenti dell'Unione per l'esecuzione dell'operazione sostenuta***;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "destinatario finale": un'entità dotata o meno di personalità giuridica, o una persona fisica ***che non è*** un partecipante, che riceve sostegno nell'ambito di uno strumento finanziario e che è intesa come destinatario ai fini dell'articolo 38, paragrafo 1, del	(6) "destinatario finale": un'entità dotata o meno di personalità giuridica, o una persona fisica***, diversa da*** un partecipante, che riceve sostegno nell'ambito di uno strumento finanziario e che è intesa come destinatario ai fini dell'articolo 38, paragrafo 1, del

regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;	regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***. In caso di esecuzione contrattuale, un contraente o un subappaltatore è considerato un destinatario finale se riceve in ultima istanza finanziamenti dell'Unione per l'esecuzione dell'operazione sostenuta***;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "traguardo qualitativo": il risultato qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura;	(10) "traguardo qualitativo": il risultato qualitativo ***specifico, misurabile, temporalmente definito e verificabile in modo indipendente*** che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione ***derivante dalla*** ricezione di ***un rimborso ingiustificato a carico di tale bilancio basato su*** traguardi qualitativi, traguardi quantitativi ***e*** realizzazioni;	(34) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile***, derivante da un'azione o da un'omissione delle autorità nazionali e/o degli operatori economici coinvolti nell'attuazione del piano nazionale o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nell'attuazione del Fondo,*** che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione***, anche attraverso la*** ricezione di ***rimborsi e pagamenti indebiti, l'imputazione o il mantenimento di spese ingiustificate, oppure attraverso l'adempimento, la rendicontazione o la verifica non corretti di*** traguardi qualitativi, traguardi quantitativi ***e/o*** realizzazioni;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) "duplicazione di finanziamenti": qualsiasi caso in cui lo stesso costo sottostante di un il traguardo qualitativo o di un traguardo quantitativo è finanziato due volte e/o in cui le stesse realizzazioni/gli stessi risultati sono dichiarati due volte;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 ter) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del piano nazionale, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica[1 bis];
	[1 bis] Come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nella causa C-175/23, Obshtina Svishtov, gli enti pubblici che ricevono e attuano finanziamenti dell'Unione sono considerati "operatori economici" ai fini della nozione di irregolarità.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri elaborano le misure del piano NRP e del piano Interreg in modo da garantire il rispetto:	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(b) dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, compresi i diritti delle persone con disabilità***.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) della tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 9 bis (nuovo) del presente regolamento.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri rispettano tali diritti, libertà e principi in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei rispettivi piani.	Gli Stati membri rispettano tali diritti, libertà***, obblighi*** e principi in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei rispettivi piani.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno del Fondo si aggiunge ai finanziamenti pubblici nazionali.	4. Il sostegno del Fondo si aggiunge ai finanziamenti pubblici nazionali ***e non sostituisce le spese di bilancio ricorrenti a livello nazionale***. ***Gli Stati membri dimostrano la conformità a tale principio nei loro piani in ciascuna domanda di pagamento e nel pacchetto annuale di affidabilità.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le ***operazioni*** possono ricevere un sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno ***come pure i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi che comportano pagamenti non coprano gli stessi costi. Ai fini del primo comma,*** gli Stati membri e la Commissione ***collaborano alla progettazione e all'attuazione delle operazioni che sono finanziate cumulativamente nell'ambito del piano e di un altro programma dell'Unione al fine di evitare*** la duplicazione di finanziamenti.	***Il sostegno a titolo del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e non sostituisce, né duplica, tale sostegno.*** Le ***misure*** possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno ***non finanzi gli stessi costi, le stesse realizzazioni/gli stessi risultati o lo stesso traguardo qualitativo o traguardo quantitativo, anche tra periodi di programmazione diversi. A tal fine,*** gli Stati membri e la Commissione ***provvedono affinché*** la duplicazione di finanziamenti ***sia evitata, individuata e corretta, anche qualora vi sia una sovrapposizione di operazioni tra i periodi di programmazione***. ***La Commissione istituisce controlli incrociati sistematici ex ante ed ex post su tutti gli strumenti di finanziamento dell'Unione pertinenti, compresi i prestiti Catalyst Europe, il Fondo europeo per la competitività e il meccanismo per collegare l'Europa, sulla base di sistemi informatici interoperabili. Qualora si stimi che le misure non abbiano costi finanziati dal Fondo ("misure a costo***

	zero"), gli Stati membri applicano comunque gli stessi controlli incrociati contro la duplicazione di finanziamenti previsti per le misure finanziate.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri istituiscono sistemi di controllo efficaci e proporzionati per prevenire, individuare e correggere la duplicazione di finanziamenti, comprese le sovrapposizioni basate sia sui costi che sulle realizzazioni, e tenendo conto dei rischi derivanti dal sostegno fornito nell'ambito di diversi programmi e periodi di programmazione dell'Unione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono e mantengono meccanismi efficaci per garantire la conformità delle misure sostenute dai propri piani e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale della Carta").	Gli Stati membri istituiscono e mantengono meccanismi efficaci per garantire la conformità delle misure sostenute dai propri piani e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, compresi i diritti delle persone con disabilità,*** in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale della Carta").

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi forniscono una valutazione di ***tali meccanismi***, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera q) [prescrizioni per il piano NRP], e informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta.	Essi forniscono una valutazione di ***tale conformità***, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera q) [prescrizioni per il piano NRP], e informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta. ***La condizione è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. La Commissione emana e aggiorna periodicamente orientamenti per valutare il rispetto dei diritti fondamentali e sostiene gli Stati membri nel garantire un'attuazione efficace.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se ritiene che uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale della Carta di cui al paragrafo 1, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la sua valutazione, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel proprio piano NRP in risposta alle osservazioni della Commissione, e tenendo conto delle informazioni pertinenti, comprese le relazioni sullo Stato di diritto e le relazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo.	2. Se ritiene che uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale della Carta di cui al paragrafo 1, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la sua valutazione, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel proprio piano NRP in risposta alle osservazioni della Commissione, e tenendo conto delle informazioni pertinenti, comprese ***la relazione sull'applicazione della Carta,*** le relazioni sullo Stato di diritto e le relazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo***, nonché le pertinenti sentenze della Corte di giustizia europea***.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può chiedere alla Commissione di accertare se sussista un rischio evidente di violazione della condizione orizzontale della Carta. La Commissione valuta la questione senza indebito ritardo e informa il Parlamento europeo della sua valutazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se conclude che la condizione orizzontale della Carta non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 3, adotta una decisione di esecuzione che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta e individua le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato soddisfacimento.	Se conclude che la condizione orizzontale della Carta non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 3, adotta una decisione di esecuzione che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta e individua le misure specifiche del piano NRP interessate ***o potenzialmente interessate*** dal mancato soddisfacimento. ***Le misure accordano la priorità, per quanto possibile, alle azioni dell'Unione interessate dalle violazioni.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata entro un anno dalla sua adozione, la Commissione riduce ***proporzionalmente*** il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato	7. Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata entro un anno dalla sua adozione, la Commissione riduce il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le

membro per quanto riguarda le misure specifiche in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito.	misure specifiche in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli importi soggetti a sospensione o riduzione ai sensi del presente articolo non possono essere riassegnati ad altre misure o priorità dell'Unione fino a quando non sia stato garantito il pieno rispetto della condizione orizzontale della Carta.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se la violazione individuata dalla Commissione può altresì costituire una violazione della condizione orizzontale dello Stato di diritto, la procedura di cui all'articolo 9 è attivata in via prioritaria.	***soppresso***

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tutte le decisioni proposte, adottate, modificate o revocate a norma dei paragrafi 4 e 6 e trasmette al Parlamento

	europeo la propria valutazione e la pertinente documentazione di supporto.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. La Commissione tiene informati il Parlamento e il Consiglio in merito a tutti gli scambi e alla corrispondenza con lo Stato membro interessato, in particolare quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del presente articolo e fornisce, su richiesta, tutti i documenti relativi agli scambi e alla corrispondenza al Parlamento e al Consiglio.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono il rispetto ***dei principi*** dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale dello Stato di diritto"). Essi informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento di tale condizione.	1. Gli Stati membri garantiscono il rispetto ***del principio*** dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale dello Stato di diritto"). Essi informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento di tale condizione. ***La Commissione emana e aggiorna periodicamente orientamenti per valutare il rispetto del principio dello Stato di diritto e sostiene gli Stati membri nel garantire un'attuazione efficace. La condizione è considerata soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. La Commissione procede a una revisione di questa valutazione prima di approvare il***

piano NRP.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può chiedere alla Commissione di accertare se sussista un rischio evidente di violazione della condizione orizzontale dello Stato di diritto. La Commissione valuta la questione senza indebito ritardo e informa il Parlamento europeo della sua valutazione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se conclude che la condizione orizzontale dello Stato di diritto non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 4, ***propone al Consiglio una decisione di esecuzione*** che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto ***e individua le misure specifiche del piano NRP interessate dal mancato soddisfacimento***.	Se conclude che la condizione orizzontale dello Stato di diritto non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 4, ***adotta un atto delegato*** che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto. ***Tale valutazione include un nesso sufficientemente diretto e dimostrabile con la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o gli interessi finanziari dell'Unione.***

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.	***soppresso***

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro può presentare domande di pagamento ***per le misure specifiche individuate nella decisione di cui al paragrafo 4***, ma la Commissione non effettua ***i pagamenti corrispondenti*** fino a quando la condizione orizzontale dello Stato di diritto non sia stata soddisfatta.	5. Lo Stato membro può presentare domande di pagamento, ma la Commissione non effettua ***alcun pagamento a norma del presente regolamento allo Stato membro interessato*** fino a quando la condizione orizzontale dello Stato di diritto non sia stata soddisfatta.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro informa la Commissione non appena ritiene ***sanata*** la ***violazione della*** condizione orizzontale dello Stato di diritto. La Commissione valuta tali informazioni entro due mesi dal ricevimento. Se ritiene che la ***violazione*** sia stata ***completamente sanata***, la Commissione ***propone al Consiglio di abrogare la decisione di cui al paragrafo 4***. ***Se ritiene che la violazione sia stata parzialmente sanata, la Commissione propone al Consiglio di modificare di conseguenza la decisione di cui al paragrafo 4***. Il Consiglio ***adotta la decisione di esecuzione*** entro quattro settimane ***dall'***adozione ***della proposta***	6. Lo Stato membro interessato informa la Commissione non appena ritiene ***soddisfatta*** la condizione orizzontale dello Stato di diritto. La Commissione valuta tali informazioni entro due mesi dal ricevimento. Se ritiene che la ***condizione orizzontale dello Stato di diritto*** sia stata ***soddisfatta***, la Commissione ***adotta un atto delegato***. Il Consiglio ***e il Parlamento possono sollevare obiezioni all'atto delegato*** entro quattro settimane ***dalla sua*** adozione.

della Commissione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata [entro [un] anno dalla sua adozione], la Commissione riduce proporzionalmente il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le misure specifiche del piano in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito.	7. Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata [entro [un] anno dalla sua adozione], la Commissione riduce proporzionalmente il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le misure specifiche del piano in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito ***oppure valuta la possibilità di applicare l'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/2092 [condizionalità], in particolare per quanto riguarda gli impegni.***

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. I fondi oggetto della decisione di cui al paragrafo 4 non possono essere riprogrammati né trasferiti dagli Stati membri ad altri obiettivi o strumenti dell'Unione.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di	8. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di

tutte le decisioni proposte, adottate, modificate o revocate a norma degli articoli 4 e 6.	tutte le decisioni proposte, adottate, modificate o revocate a norma degli articoli 4 e 6 ***e trasmette al Parlamento europeo la propria valutazione e la pertinente documentazione di supporto***.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. La Commissione tiene informati il Parlamento e il Consiglio in merito a tutti gli scambi e alla corrispondenza con lo Stato membro interessato, in particolare quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del presente articolo e fornisce, su richiesta, tutti i documenti relativi agli scambi e alla corrispondenza al Parlamento e al Consiglio.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – condizione orizzontale
	1. Nell'attuazione dei piani, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure sostenute dai piani NRP sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tale fine, gli Stati membri istituiscono meccanismi efficaci per garantire il rispetto dell'**acquis***

dell'Unione essenziale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e assicurano un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché il recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

2. Gli Stati membri forniscono una valutazione di tali meccanismi nei rispettivi piani, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera k), e all'allegato IV, e informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento della condizione orizzontale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

3. Se ritiene che uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la sua valutazione. Tale valutazione si basa sulle informazioni fornite dallo Stato membro e tiene conto delle informazioni pertinenti, compresa la relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE e le notifiche da parte dell'EPPO.

4. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni e le misure correttive entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Se conclude che la condizione orizzontale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 5, adotta una decisione di esecuzione che determina il mancato soddisfacimento e individua le misure specifiche del piano interessate dal mancato soddisfacimento.

6. A tale fine, sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

(a) l'incidenza effettiva o potenziale sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari;

(b) la natura, la durata, la gravità e la portata.

7. Lo Stato membro può presentare domande di pagamento per le misure specifiche individuate nella decisione di cui al paragrafo 5, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando la condizione orizzontale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione non sia stata soddisfatta per tali misure.

8. Lo Stato membro interessato informa la Commissione non appena ritiene soddisfatta la condizione orizzontale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione valuta tale informazione entro due mesi dal ricevimento. Se ritiene che la condizione orizzontale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione sia stata soddisfatta, la Commissione abroga la decisione di cui al paragrafo 5. Se la Commissione non concorda, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione.

9. Se la decisione di cui al paragrafo 5 non è stata abrogata entro un anno dalla sua adozione, la Commissione riduce proporzionalmente il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le misure specifiche in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito.

10. Nella sua relazione annuale adottata a norma dell'articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione include una sezione relativa all'applicazione del presente articolo.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e ***degli articoli 8 [Carta] e 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto]*** del presente regolamento ***possono essere ricostituiti per essere*** utilizzati nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare quelli che contribuiscono a sostenere la democrazia, la società civile, i valori dell'Unione o la lotta contro la corruzione in Europa.	4. ***Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la Commissione propone di ricostituire*** gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e ***delle condizioni orizzontali di cui all'articolo 7*** del presente regolamento ***nel quadro dello strumento di flessibilità di cui all'articolo X del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento QFP] affinché siano*** utilizzati nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare quelli che contribuiscono a sostenere la democrazia, la società civile, i valori dell'Unione o la lotta contro la corruzione in Europa. ***Tali stanziamenti raggiungono almeno in parte i destinatari finali o i beneficiari degli Stati membri per i quali si è verificato il disimpegno.***

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) garantisce che l'interruzione dei termini di pagamento, la sospensione dei pagamenti, le rettifiche finanziarie o altre misure a tutela del bilancio dell'Unione non comportino ritardi indebiti o il mancato pagamento ai beneficiari, ai destinatari, ai destinatari finali, ai contraenti o ai partecipanti che hanno rispettato le condizioni applicabili per il sostegno;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(iii bis) nella relazione sull'applicazione della Carta;

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(iii ter) nella relazione sullo Stato di diritto;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(iii quater) nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e la lotta contro la frode e nei documenti di accompagnamento, in particolare il documento "Commission Anti-Fraud Strategy Action Plan implementation monitoring" (Monitoraggio dell'attuazione del piano d'azione della strategia antifrode della Commissione) e le valutazioni di accompagnamento sulle strategie nazionali antifrode.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) fornirà l'elenco e la descrizione delle misure raggruppate in capitoli, compresi gli obiettivi generali e specifici perseguiti primariamente da ciascuna di esse e l'elenco dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, con la relativa data indicativa di completamento nel corso del periodo di programmazione, comprese le misure supplementari e i relativi traguardi qualitativi e traguardi quantitativi nel caso in cui lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito. Le misure connesse alla PAC sono conformi ai requisiti di cui al titolo V [PAC] come pure al regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e al regolamento (UE) 202X/XXXX [OCM] e quelle connesse alla politica comune della pesca ai requisiti di cui all'articolo XX del regolamento XX [PCP]. Gli indicatori proposti per i traguardi quantitativi si basano sugli indicatori di realizzazione elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla performance]***, salvo in casi debitamente giustificati***;	(c) fornirà l'elenco e la descrizione delle misure raggruppate in capitoli, compresi gli obiettivi generali e specifici perseguiti primariamente da ciascuna di esse e l'elenco dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, con la relativa data indicativa di completamento nel corso del periodo di programmazione, comprese le misure supplementari e i relativi traguardi qualitativi e traguardi quantitativi nel caso in cui lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito***. I traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi sono specifici, misurabili, verificabili e direttamente collegati alle realizzazioni attese e, se del caso, ai risultati della misura. I traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi che consistono esclusivamente in fasi procedurali o amministrative non danno luogo a pagamenti, a meno che non siano necessari, proporzionati e chiaramente collegati al conseguimento di realizzazioni o risultati tangibili***. Le misure connesse alla PAC sono conformi ai requisiti di cui al titolo V [PAC] come pure al regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e al regolamento (UE) 202X/XXXX [OCM] e quelle connesse alla politica comune della pesca ai requisiti di cui all'articolo XX del regolamento XX [PCP]. Gli indicatori proposti per i traguardi quantitativi si basano sugli indicatori di realizzazione elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla performance];

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) indicherà i costi totali stimati delle misure in conformità del modello riportato nell'allegato V, nell'ambito del piano o di una richiesta di modifica dello stesso, per un importo totale almeno equivalente alla somma del contributo finanziario dell'Unione, di eventuali prestiti richiesti e del contributo nazionale, unitamente a informazioni sui finanziamenti dell'Unione in essere o previsti, se del caso, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come siano plausibili e ragionevoli e in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della sana gestione finanziaria e commisurati all'impatto economico e sociale atteso. L'importo non programmato accantonato come importo di flessibilità è considerato parte dei costi totali stimati delle misure;	(d) indicherà i costi totali stimati delle misure in conformità ***della metodologia di cui al paragrafo 3 bis e*** del modello riportato nell'allegato V, nell'ambito del piano o di una richiesta di modifica dello stesso, per un importo totale almeno equivalente alla somma del contributo finanziario dell'Unione, di eventuali prestiti richiesti e del contributo nazionale, unitamente a informazioni sui finanziamenti dell'Unione in essere o previsti, se del caso, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come siano plausibili e ragionevoli e in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della sana gestione finanziaria e commisurati all'impatto economico e sociale atteso. L'importo non programmato accantonato come importo di flessibilità è considerato parte dei costi totali stimati delle misure;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) garantirà che il costo totale stimato del piano sia ragionevole, in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto economico e sociale atteso a livello nazionale;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) stabilirà disposizioni chiare per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito dei piani NRP, comprese le disposizioni volte a evitare la duplicazione di finanziamenti;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) spiegherà in che modo il sistema e le disposizioni dello Stato membro sono sufficienti a garantire un uso regolare, efficace ed efficiente delle risorse dell'Unione, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, sulla base dei requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali], unitamente a misure volte a colmare potenziali carenze;	(k) spiegherà in che modo il sistema e le disposizioni dello Stato membro sono sufficienti a garantire un uso regolare, efficace ed efficiente delle risorse dell'Unione***, in linea con l'articolo 9 bis (nuovo) e*** sulla base dei requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali], unitamente a misure volte a colmare potenziali carenze***. Lo Stato membro è tenuto a confermare la registrazione dei dati e il pieno utilizzo del sistema di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento finanziario***;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
(o) formulerà un'autovalutazione del rispetto della condizione orizzontale della Carta di cui all'articolo 8 [articolo sulla Carta];	(o) formulerà un'autovalutazione del rispetto della condizione orizzontale della Carta di cui all'articolo 8 [articolo sulla Carta] ***che è verificata dalla Commissione***;

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) ***specificherà in*** che ***modo*** il piano e la sua prevista attuazione garantiscono il rispetto della condizione orizzontale dello Stato di diritto di cui all'articolo 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto], compreso il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro dell'ultima relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo, unitamente alle misure volte ad affrontare le sfide specifiche per paese individuate;	(p) ***fornirà prove sufficienti del fatto*** che il piano e la sua prevista attuazione garantiscono il rispetto della condizione orizzontale dello Stato di diritto di cui all'articolo 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto], compreso il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro dell'ultima relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo, unitamente alle misure volte ad affrontare le sfide specifiche per paese individuate;

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(r bis) sarà elaborato sulla base di un coinvolgimento significativo delle autorità locali e regionali, delle parti economiche e sociali e delle organizzazioni della società civile, in conformità con il principio di partenariato e il codice di condotta sui partenariati.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Paragrafo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione adotta un atto delegato che stabilisce la metodologia che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nella elaborazione dei costi totali stimati delle misure nell'ambito dei loro piani di

	cui al paragrafo 2 quinquies nonché la metodologia che la Commissione è tenuta ad applicare per verificare tali stime. La metodologia garantisce che le stime dei costi siano dimostrate, plausibili, comparabili tra gli Stati membri e protette da valutazioni gonfiate o ingiustificate di misure analoghe e prevede una rivalutazione periodica durante l'intera attuazione. Ai fini della sana gestione finanziaria, la metodologia per il calcolo dei costi stimati si basa su dati storici verificati o, se non disponibili, su dati statistici, su ripartizioni dei costi in base alle quantità e ai prezzi unitari, su pratiche contabili e su analisi comparative rispetto ai prezzi di mercato o misure comparabili. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano sufficientemente documentate da consentire la verifica e l'audit.* ***Nell'elaborare le metodologie la Commissione può essere coadiuvata da esperti pertinenti, compresa, se del caso, la Corte dei conti europea.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. La Commissione, sulla base dell'obbligo di rendicontazione dei costi unitari o totali, a seconda dei casi, delle attività sostenute qualora si applichino finanziamenti non collegati ai costi, crea uno strumento di analisi comparativa FNLC che dovrebbe raccogliere e confrontare i costi unitari dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta della Commissione ***e decisione di esecuzione del Consiglio***	Proposta della Commissione ***relativa a un atto delegato***

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione valuta il piano o il piano modificato presentato dallo Stato membro e la sua conformità al presente regolamento entro quattro mesi dalla sua presentazione e ***presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio***. Nell'effettuare la valutazione, la Commissione garantisce che il piano NRP sia conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 22.	1. La Commissione valuta il piano ***iniziale*** o il piano modificato presentato dallo Stato membro e la sua conformità al presente regolamento entro quattro mesi dalla sua presentazione e ***adotta un atto delegato***. Nell'effettuare la valutazione, la Commissione garantisce che il piano NRP sia conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 22.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione adotta un atto delegato che stabilisce una metodologia standardizzata che è tenuta ad applicare nella valutazione di ciascun piano o piano modificato presentato dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, che specifica come minimo i seguenti elementi:
	(a) la metodologia per determinare l'importo del sostegno;
	(b) le condizioni oggettivamente verificabili che determinano il pagamento;

	(c) la procedura per verificare il soddisfacimento delle condizioni, compresa, se del caso, una verifica indipendente;
	(d) le conseguenze del mancato o parziale soddisfacimento, ivi compresi, se del caso, riduzioni proporzionali, sospensioni e recuperi.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ***il*** piano non è conforme alle prescrizioni di cui ***al paragrafo 1***, la Commissione comunica un motivo debitamente giustificato allo Stato membro interessato entro il termine di cui al paragrafo 1.	3. Se ***conclude che un*** piano non è conforme alle prescrizioni di cui ***all'articolo 22***, la Commissione ***effettua una valutazione negativa e*** comunica un motivo debitamente giustificato allo Stato membro interessato entro il termine di cui al paragrafo 1.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'elenco delle misure coperte dal contributo dell'Unione e dai prestiti contenute nel piano NRP**.**	(c) ***la descrizione e*** l'elenco delle misure coperte dal contributo dell'Unione e dai prestiti contenute nel piano NRP***;***

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi per l'attuazione di tali misure, per ciascuno di essi il corrispondente

	valore da erogare e il termine entro il quale devono essere conseguiti i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi finali;

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, comprese le misure a tutela degli interessi finanziari;

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) il contributo annuo dell'Unione, sulla base delle percentuali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 [impegni].

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***In casi debitamente giustificati,*** qualora concluda che una o più misure del piano non sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e che una corrispondente richiesta presentata a norma del paragrafo 2, secondo comma, non è stata affrontata in modo soddisfacente dagli Stati membri, la Commissione ***può includere nella sua*** proposta di cui al paragrafo 4 l'individuazione delle carenze	5. Qualora concluda che una o più misure del piano non sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e che una corrispondente richiesta presentata a norma del paragrafo 2, secondo comma, non è stata affrontata in modo soddisfacente dagli Stati membri, la Commissione ***non presenta la*** proposta di cui al paragrafo 4***. La Commissione comunica allo Stato membro interessato un motivo debitamente giustificato, compresa***

che interessano tali misure.	l'individuazione delle carenze***, entro il termine di cui al paragrafo 1***.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il Consiglio ***adotta le decisioni di esecuzione*** di cui al paragrafo 1, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.	6. Il Consiglio ***e il Parlamento possono sollevare obiezioni all'atto delegato*** di cui al paragrafo 1, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una volta ***che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione*** di cui al paragrafo 6, la Commissione adotta una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, comprendente:	Una volta ***entrato in vigore l'atto delegato*** di cui al paragrafo 6, la Commissione adotta una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, comprendente:

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Lo Stato membro interessato ***può presentare*** domande di pagamento per le misure specifiche interessate dalle carenze individuate ***nelle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio***, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando le carenze non siano state sanate.	8. Lo Stato membro interessato ***presenta*** domande di pagamento per le misure specifiche interessate dalle carenze individuate ***nell'atto delegato di cui al paragrafo 5***, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando le carenze non siano state sanate.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione valuta la conformità del piano NRP modificato al presente regolamento, compreso l'articolo 23 ***[proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio]***, e può formulare osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del piano NRP modificato.	2. La Commissione valuta la conformità del piano NRP modificato al presente regolamento, compreso l'articolo 23, e può formulare osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del piano NRP modificato.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, e qualora la modifica del piano NRP comporti una modifica del contributo totale dell'Unione, dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dell'elenco di misure o il fatto che una o più misure del piano non siano più conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 ***[proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio]***, la Commissione ***presenta una proposta di nuova decisione di esecuzione del Consiglio*** a norma dell'articolo 23 entro quattro mesi dalla presentazione del piano NRP modificato. Il Consiglio ***adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma,*** entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione. La Commissione ***quindi*** modifica ***di conseguenza*** la decisione di finanziamento di cui all'articolo 23,	Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, e qualora la modifica del piano NRP comporti una modifica del contributo totale dell'Unione, dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dell'elenco di misure o il fatto che una o più misure del piano non siano più conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, la Commissione ***adotta un atto delegato*** a norma dell'articolo 23 entro quattro mesi dalla presentazione del piano NRP modificato. Il Consiglio ***e il Parlamento europeo possono sollevare obiezioni*** entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione. ***A seguito dell'entrata in vigore dell'atto delegato,*** la Commissione modifica la decisione di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 7.

paragrafo 7 ***[proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio]***.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora la modifica del piano NRP non comporti una modifica del contributo totale dell'Unione, dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dell'elenco di misure, la Commissione procede direttamente a modificare di conseguenza la decisione di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 7 ***[proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio]***.	Qualora la modifica del piano NRP non comporti una modifica del contributo totale dell'Unione, dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dell'elenco di misure, la Commissione procede direttamente a modificare di conseguenza la decisione di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 7.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per correzioni di natura puramente materiale o editoriale ***o in caso di adeguamenti di lieve entità del piano NRP, che rappresentano un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un traguardo quantitativo stabilito nel piano NRP.*** Gli Stati membri applicano tali norme una sola volta per traguardo quantitativo e notificano tali adeguamenti alla Commissione. Tali modifiche devono essere conformi a tutte le prescrizioni relative al piano NRP, compresa la revisione delle informazioni sui costi;	(a) per correzioni di natura puramente materiale o editoriale**,** gli Stati membri applicano tali norme una sola volta per traguardo quantitativo e notificano tali adeguamenti alla Commissione. Tali modifiche devono essere conformi a tutte le prescrizioni relative al piano NRP, compresa la revisione delle informazioni sui costi;

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le misure specifiche individuate ***nella decisione di esecuzione di cui all'***articolo 9, paragrafo 4, o oggetto di una decisione che impone misure per la protezione del bilancio a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, non sono modificate fino a quando la decisione non sia stata abrogata, a meno che la modifica non sia intesa a sostenere misure che contribuiscono al soddisfacimento della condizione orizzontale ***dello Stato di diritto*** o ad affrontare la situazione che ha portato all'adozione delle suddette decisioni.	8. Le misure specifiche individuate ***nell'articolo 8, paragrafo 4, nell'***articolo 9, paragrafo 4***, e nell'articolo 9 bis, paragrafo 5***, o oggetto di una decisione che impone misure per la protezione del bilancio a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, non sono modificate fino a quando la decisione non sia stata abrogata, a meno che la modifica non sia intesa a sostenere misure che contribuiscono al soddisfacimento della ***pertinente*** condizione orizzontale o ad affrontare la situazione che ha portato all'adozione delle suddette decisioni.

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Le misure specifiche individuate nella decisione di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, [condizioni della Carta] non sono modificate fino a quando la decisione non sia stata abrogata, a meno che la modifica non sia intesa a sostenere misure che contribuiscono:	***soppresso***
(a) al soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta;	
(b) ad affrontare cambiamenti significativi nelle priorità dell'Unione, entro il limite del 30 % degli importi associati alle misure specifiche in questione.	

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ciascuno Stato membro ***individua*** una o più autorità di gestione, uno o più organismi pagatori e una o più autorità di audit per il piano. Le autorità ***individuate*** soddisfano i pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV del presente regolamento. Tutte le autorità ***individuate*** ai fini del presente articolo hanno la possibilità di interloquire con la Commissione.	1. Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ciascuno Stato membro ***designa*** una o più autorità di gestione, uno o più organismi pagatori e una o più autorità di audit per il piano. Le autorità ***designate*** soddisfano i pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV del presente regolamento. Tutte le autorità ***designate*** ai fini del presente articolo hanno la possibilità di interloquire con la Commissione. ***Se il piano comprende capitoli regionali e territoriali a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, le pertinenti autorità di gestione regionali responsabili della loro elaborazione, programmazione, gestione e attuazione hanno la possibilità di interloquire direttamente con la Commissione. Gli Stati membri assicurano una catena di responsabilità chiara e documentata tra tutte le autorità individuate e i destinatari finali dei finanziamenti dell'Unione. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità svolgano i loro compiti in modo imparziale e siano predisposte disposizioni efficaci per prevenire, individuare e risolvere qualsiasi conflitto di interessi (ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/2509). Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di gestione, l'organismo pagatore e l'autorità di audit rimangano funzionalmente indipendenti nello svolgimento dei loro compiti e siano tutelati da qualsiasi influenza indebita, in particolare da pressioni politiche, nell'esercizio delle loro funzioni.***

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se uno Stato membro affida l'attuazione del piano ad autorità incaricate di attuare la politica di coesione, la PAC o il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura nel periodo di programmazione 2021-2027 e, sulla base di tutti i risultati degli audit disponibili, la Commissione non ha messo in dubbio l'efficace funzionamento di tali autorità, si ritiene che le autorità in questione soddisfino i requisiti fondamentali.	***soppresso***

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione verifica il soddisfacimento dei requisiti fondamentali di cui all'allegato IV del presente regolamento da parte delle autorità responsabili del piano prima dell'erogazione di pagamenti nell'ambito del piano allo Stato membro interessato. Sono effettuati audit di sistema di tutte le autorità responsabili del piano per confermare la capacità e la prontezza a gestire efficacemente i piani nell'ambito del quadro di bilancio basato sulla performance e a tutelare gli interessi finanziari dell'UE prima dell'erogazione dei pagamenti e annualmente al fine di sostenere la transizione verso il nuovo modello di bilancio. Le conclusioni di tali audit di sistema sono allegate alle dichiarazioni di gestione. Qualora non sia stato possibile confermare la prontezza, la Commissione fornisce l'assistenza tecnica necessaria e sostiene lo sviluppo di capacità al fine di garantire un'attuazione tempestiva a norma degli articoli 12 e 13

del presente regolamento.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi incaricati di svolgere determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra le autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto. I compiti delegati agli organismi intermedi non sono affidati a loro volta ad altri organismi.	4. L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi incaricati di svolgere determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra le autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto. I compiti delegati agli organismi intermedi non sono affidati a loro volta ad altri organismi. ***L'autorità di gestione provvede affinché i compiti delegati siano svolti nel rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità, registrazione dei dati e verificabilità di cui al presente regolamento.***

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità di audit è un'autorità pubblica, funzionalmente indipendente dalle entità controllate. L'attività di audit può essere svolta da un organismo pubblico o privato, diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di tale autorità. Qualora individui più di un'autorità di audit, lo Stato membro stabilisce modalità di coordinamento per l'elaborazione del parere annuale di audit e della sintesi degli audit di cui all'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit].	5. L'autorità di audit è un'autorità pubblica, funzionalmente indipendente dalle entità controllate. L'attività di audit può essere svolta da un organismo pubblico o privato, diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di tale autorità***. Sono garantite l'indipendenza funzionale e la neutralità finanziaria delle autorità e degli organismi di audit***. Qualora individui più di un'autorità di audit, lo Stato membro stabilisce modalità di coordinamento per l'elaborazione del parere annuale di audit e della sintesi degli audit di cui all'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit].

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità individuate per il piano e al loro interno.	6. Gli Stati membri provvedono affinché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità individuate per il piano e al loro interno***, compresa l'indipendenza funzionale tra le autorità di gestione, gli organismi pagatori e le autorità di audit***.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Nello svolgimento delle loro funzioni, le autorità responsabili del piano ***possono avvalersi*** di un sistema di informazione e monitoraggio integrato e interoperabile unico, che include uno strumento unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio, di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per accedere ai dati pertinenti e analizzarli***, ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri***.	9. Nello svolgimento delle loro funzioni, le autorità responsabili del piano ***si avvalgono*** di un sistema di informazione e monitoraggio integrato e interoperabile unico, che include uno strumento unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio, di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per accedere ai dati pertinenti e analizzarli.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Una volta all'anno la Commissione e ciascuno Stato membro organizzano riunioni annuali di riesame per esaminare	10. Una volta all'anno la Commissione e ciascuno Stato membro organizzano riunioni annuali di riesame per esaminare

la performance del piano o dei suoi capitoli. Le autorità competenti ***e l'autorità di coordinamento*** partecipano alle riunioni di riesame. I risultati della riunione di riesame sono registrati per iscritto. Lo Stato membro dà seguito alle questioni sollevate durante la riunione di riesame che incidono sull'attuazione del piano o di uno o più capitoli e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.	la performance del piano o dei suoi capitoli. ***Tutte*** le autorità competenti ***responsabili del piano*** partecipano alle riunioni di riesame. I risultati della riunione di riesame sono registrati per iscritto. Lo Stato membro dà seguito alle questioni sollevate durante la riunione di riesame che incidono sull'attuazione del piano o di uno o più capitoli e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. ***Il riesame comprende una valutazione dell'affidabilità dei dati comunicati e dell'efficacia dei sistemi di controllo.***

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità di coordinamento è incaricata di:	***1.*** L'autorità di coordinamento è incaricata di:

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) monitorare l'attuazione del piano garantendo nel contempo sane pratiche di governance e il mantenimento di un'adeguata capacità amministrativa da parte delle autorità responsabili del piano;	(a) monitorare l'attuazione del piano***, comprese l'affidabilità dei dati comunicati e l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo***, garantendo nel contempo sane pratiche di governance e il mantenimento di un'adeguata capacità amministrativa da parte delle autorità responsabili del piano;

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) presentare alla Commissione le domande di pagamento per il piano conformemente all'articolo 65;	(c) presentare alla Commissione le domande di pagamento per il piano conformemente all'articolo 65 ***e verificare i dati inclusi nelle domande di pagamento per i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi, in particolare che siano suffragati da elementi di prova adeguati***;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) presentare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c) [pacchetto annuale di affidabilità], conformemente al modello di cui all'allegato XII [dichiarazione di gestione], firmata dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore;	(e) presentare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c) [pacchetto annuale di affidabilità], conformemente al modello di cui all'allegato XII [dichiarazione di gestione], firmata dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore ***e corredata delle dichiarazioni di gestione di tutte le autorità di gestione coordinate. Le dichiarazioni di gestione comprendono una garanzia quanto alla completezza, esattezza e affidabilità dei dati***;

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) coordinare e presentare alla Commissione tutti i documenti richiesti nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo 59 [pacchetto annuale];	(f) coordinare e presentare alla Commissione tutti i documenti richiesti nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo 59 [pacchetto annuale] ***e garantire che il pacchetto annuale di affidabilità sia basato su metodologie armonizzate e dati coerenti***;

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) assicurare i flussi finanziari alle autorità di gestione, garantendo che, con ciascun pagamento effettuato dalla Commissione, tali autorità ricevano gli importi loro dovuti in funzione dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure incluse nei rispettivi capitoli e tenuto conto di potenziali rettifiche finanziarie risultanti dall'attuazione dei rispettivi capitoli, e che ricevano entro la fine del periodo un importo almeno equivalente al loro contributo dell'Unione;	(g) assicurare i flussi finanziari alle autorità di gestione ***e agli organismi pagatori***, garantendo che, con ciascun pagamento effettuato dalla Commissione, tali autorità ricevano gli importi loro dovuti in funzione dei progressi ***verificati*** compiuti nell'attuazione delle misure incluse nei rispettivi capitoli e tenuto conto di potenziali rettifiche finanziarie risultanti dall'attuazione dei rispettivi capitoli, e che ricevano entro la fine del periodo un importo almeno equivalente al loro contributo dell'Unione;

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) garantire un quadro per rafforzare la capacità amministrativa delle autorità, dei portatori di interessi, dei partner e dei beneficiari a livello nazionale e locale, nonché promuovere l'apprendimento strategico e la sperimentazione di politiche;	(h) garantire un quadro per rafforzare la capacità amministrativa delle autorità, dei portatori di interessi, dei partner e dei beneficiari a livello nazionale e locale, nonché promuovere l'apprendimento strategico e la sperimentazione di politiche***, con il sostegno della Commissione***;

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) garantire la tracciabilità dei finanziamenti dell'Unione nell'intera catena di attuazione, anche a livello dei

destinatari finali.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora uno Stato membro non abbia istituito un'autorità di coordinamento, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte, se del caso, dall'autorità di gestione.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) selezionare le operazioni nell'intento di massimizzare il contributo del piano al conseguimento degli obiettivi del Fondo, definiti al livello dei suoi capitoli e delle relative misure mediante la fissazione e l'applicazione di procedure e criteri non discriminatori e trasparenti;	(a) selezionare le operazioni nell'intento di massimizzare il contributo del piano al conseguimento degli obiettivi del Fondo, definiti al livello dei suoi capitoli e delle relative misure mediante la fissazione e l'applicazione di procedure e criteri non discriminatori e trasparenti***. I criteri di selezione garantiscono che le operazioni siano misurabili, verificabili e controllabili in termini di contributo ai traguardi qualitativi e ai traguardi quantitativi***;

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) eseguire verifiche di gestione per garantire il conseguimento ***dei*** traguardi qualitativi e ***dei*** traguardi quantitativi ***stabiliti nel piano e l'utilizzo efficace dei***	(b) eseguire verifiche di gestione per garantire il conseguimento ***di tutti i*** traguardi qualitativi e ***i*** traguardi quantitativi ***di sua competenza*** in

fondi in conformità del diritto applicabile; ai fini dell'elaborazione della dichiarazione di gestione, l'autorità di gestione ***non è tenuta a verificare*** i costi sottostanti delle operazioni;	conformità del diritto applicabile***, compresi appalti pubblici, aiuti di Stato e prevenzione delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi e della duplicazione di finanziamenti***; ai fini dell'elaborazione della dichiarazione di gestione, l'autorità di gestione ***verifica*** i costi sottostanti delle operazioni;

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) applicare misure e procedure efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati, per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, comprese le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e la duplicazione di finanziamenti, e garantire la conformità delle operazioni sottostanti al diritto applicabile, conformemente ai pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali];	(c) applicare misure e procedure efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati, per prevenire, individuare***, segnalare*** e rettificare le irregolarità, comprese le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e la duplicazione di finanziamenti ***o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione***, e garantire la conformità delle operazioni sottostanti al diritto applicabile, conformemente ai pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali];

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) garantire che ciascun beneficiario riceva integralmente l'importo dovuto in relazione all'attuazione di una misura ed entro [80] giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; per gli interventi di cui all'articolo 35, lettere da a) a g), o), p) ed r) [tipi di interventi], assicurarsi che il pagamento ai beneficiari avvenga entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di	(g) garantire che ciascun beneficiario riceva integralmente l'importo dovuto in relazione all'attuazione di una misura ed entro [80] giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; per gli interventi di cui all'articolo 35, lettere da a) a g), o), p) ed r) [tipi di interventi], assicurarsi che il pagamento ai beneficiari avvenga entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di

presentazione della domanda di pagamento. Il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto;	presentazione della domanda di pagamento. Il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto***.*** ***Gli Stati membri non impongono ai beneficiari ulteriori obblighi di documentazione, verifica o comunicazione oltre quanto necessario per stabilire l'ammissibilità, la legittimità, la regolarità e il conseguimento del traguardo qualitativo, del traguardo quantitativo o della realizzazione pertinente. Eventuali prescrizioni nazionali supplementari sono proporzionate, giustificate e pubblicate in anticipo***;

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) registrare e conservare in formato elettronico i dati necessari a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit conformemente all'articolo 58 [responsabilità dello SM] e all'allegato IV [requisiti fondamentali] e garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;	(h) registrare e conservare in formato elettronico i dati necessari a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit conformemente all'articolo 58 [responsabilità dello SM] e all'allegato IV [requisiti fondamentali] e garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti***. I sistemi consentono la riconciliazione dei dati finanziari con i dati sulla performance e garantiscono la tracciabilità ai destinatari finali***;

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) assicurarsi che i beneficiari rispettino l'obbligo di garantire la visibilità	(j) assicurarsi che i beneficiari ***e i destinatari*** rispettino l'obbligo di garantire

del sostegno dell'Unione, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) XX [regolamento sulla performance];	la visibilità del sostegno dell'Unione, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) XX [regolamento sulla performance];

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) presentare informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure previste dal piano, come disposto dall'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] e dall'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure].	(l) presentare informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure previste dal piano, come disposto dall'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] e dall'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure]. ***Le informazioni trasmesse sono complete, accurate e affidabili e sono soggette a procedure di convalida adeguate.***

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le*** verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***sono formulate*** per iscritto, ***sono basate*** sul rischio e ***proporzionate*** ai rischi individuati ex ante.	2. ***La verifica delle operazioni sottostanti nell'ambito delle*** verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***è formulata*** per iscritto, ***è basata*** sul rischio e ***proporzionata*** ai rischi individuati ex ante. ***Le valutazioni dei rischi tengono esplicitamente conto dei rischi connessi a frode, corruzione, conflitti di interessi e inaffidabilità delle comunicazioni.***

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le verifiche di gestione comprendono le verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni. Tali verifiche sono effettuate prima della presentazione del pacchetto annuale di affidabilità conformemente all'articolo 59.	3. Le verifiche di gestione ***sono effettuate per accertare il conseguimento di tutti i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, nonché il rispetto del diritto applicabile, e*** comprendono le verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni. Tali verifiche sono effettuate prima della presentazione del pacchetto annuale di affidabilità conformemente all'articolo 59 ***per verificare i costi delle operazioni sottostanti***. ***Le verifiche sul posto comprendono, se del caso, verifiche dell'effettivo conseguimento delle realizzazioni e dei risultati connessi ai traguardi qualitativi e ai traguardi quantitativi.***

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organismo pagatore dispone di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno conforme alle norme di controllo interno internazionalmente riconosciute e che offre sufficienti garanzie di legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti.	1. L'organismo pagatore dispone di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno conforme alle norme di controllo interno internazionalmente riconosciute e che offre sufficienti garanzie di legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti ***effettuati dall'organismo pagatore ai beneficiari, compresi i destinatari finali, se del caso***. ***Il sistema di controllo interno garantisce che i pagamenti siano effettuati solo sulla base di informazioni verificate e di una pista di controllo completa. Tutti i pagamenti sono tracciabili nei sistemi contabili degli organismi pagatori.***

Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'organismo pagatore può delegare lo svolgimento dei suoi compiti, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti.	L'organismo pagatore può delegare lo svolgimento dei suoi compiti, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti. ***L'organismo pagatore garantisce che i suoi compiti siano svolti in modo da garantire l'affidabilità dei dati e il rispetto del diritto applicabile.***

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'organismo pagatore fornisce all'autorità di coordinamento le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 50, lettere c), e) ed f), del regolamento [PAC].	L'organismo pagatore fornisce all'autorità di coordinamento le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 50, lettere c), e) ed f), del regolamento [PAC]. ***Le informazioni fornite comprendono garanzie sulla legittimità e regolarità delle spese e sull'affidabilità dei dati.***

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro monitora costantemente la conformità dell'organismo pagatore ai requisiti di cui al paragrafo 1 ed è responsabile del rilascio, della revisione e della revoca del riconoscimento.	Ciascuno Stato membro monitora costantemente la conformità dell'organismo pagatore ai requisiti di cui al paragrafo 1 ed è responsabile del rilascio, della revisione e della revoca del riconoscimento ***conformemente ai criteri armonizzati stabiliti dalla Commissione***.

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione adotta atti delegati che stabiliscono norme dettagliate sul riconoscimento degli organismi pagatori, compresi i requisiti di governance, i sistemi di controllo interno, la capacità di audit e i criteri di indipendenza.

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora stabilisca che un organismo pagatore riconosciuto non rispetta più uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1 in modo tale da incidere sullo svolgimento dei suoi compiti, senza indugio lo Stato membro ne sottopone a verifica il riconoscimento. Esso elabora un piano comprendente le azioni e i termini per porre rimedio alle carenze riscontrate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema. Tale periodo non supera 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro interessato, concedere una proroga di tale periodo.	Qualora stabilisca che un organismo pagatore riconosciuto non rispetta più uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1 in modo tale da incidere sullo svolgimento dei suoi compiti, senza indugio lo Stato membro ne sottopone a verifica il riconoscimento. Esso elabora un piano comprendente le azioni e i termini per porre rimedio alle carenze riscontrate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema. Tale periodo non supera 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro interessato, concedere una proroga di tale periodo. ***Il controllo della conformità comprende l'efficacia dei sistemi di prevenzione delle irregolarità, delle frodi e della duplicazione di finanziamenti.***

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di audit è responsabile	1. L'autorità di audit è responsabile

dello svolgimento degli audit sul conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi nonché degli audit di sistema, al fine di fornire alla Commissione garanzie circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, compresa la capacità di questi ultimi di garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione. Gli audit forniscono garanzie sull'uso efficace dei fondi in conformità del diritto applicabile.	dello svolgimento degli audit sul conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi***, compresa l'affidabilità dei dati su cui si basano,*** nonché degli audit di sistema, al fine di fornire alla Commissione garanzie circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, compresa la capacità di questi ultimi di garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione. Gli audit forniscono garanzie sull'uso efficace dei fondi in conformità del diritto applicabile. ***(i) I dati inseriti nelle domande di pagamento presentate per il periodo di riferimento di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) [pacchetto di affidabilità], sono completi, esatti e affidabili e suffragati da elementi di prova verificabili.*** ***(ii) I sistemi di gestione e di controllo funzionano correttamente e garantiscono la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la loro capacità di garantire la tracciabilità dei finanziamenti dell'Unione e la prevenzione della duplicazione di finanziamenti.***

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità di audit elabora una strategia di audit basata su una valutazione del rischio, tenuto conto della descrizione del sistema di gestione e di controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera m), riguardante gli audit di sistema e gli audit relativi ai traguardi qualitativi e ai	3. L'autorità di audit elabora una strategia di audit basata su una valutazione del rischio, tenuto conto della descrizione del sistema di gestione e di controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera m), riguardante gli audit di sistema e gli audit relativi ai traguardi qualitativi e ai

traguardi quantitativi nonché l'uso efficace dei fondi in conformità del diritto applicabile. Tutte le nuove autorità di gestione individuate sono soggette a un audit di sistema antecedente la presentazione della prima domanda di pagamento.	traguardi quantitativi nonché l'uso efficace dei fondi in conformità del diritto applicabile. Tutte le nuove autorità di gestione individuate sono soggette a un audit di sistema antecedente la presentazione della prima domanda di pagamento. ***La Commissione verifica e approva la strategia di audit dei singoli Stati membri nonché l'analisi della valutazione dei rischi per garantire che sia sufficiente e conforme al presente regolamento.***

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità di audit ***non è tenuta a verificare*** i costi sottostanti delle operazioni ai fini della sua attività di audit.	4. L'autorità di audit ***verifica*** i costi sottostanti delle operazioni ai fini della sua attività di audit ***e per garantire il rispetto del diritto applicabile, anche in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, nonché l'assenza di frode, corruzione, conflitti di interessi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione***.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora istituisca più di un comitato di monitoraggio, lo Stato membro istituisce anche un comitato di coordinamento, il quale dispone di una visione d'insieme e garantisce il monitoraggio dell'attuazione del piano, previa consultazione delle autorità competenti per la gestione di ciascuno dei capitoli del piano NRP, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione	2. Qualora istituisca più di un comitato di monitoraggio, lo Stato membro istituisce anche un comitato di coordinamento, il quale dispone di una visione d'insieme e garantisce il monitoraggio dell'attuazione del piano, previa consultazione delle autorità competenti per la gestione di ciascuno dei capitoli del piano NRP, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione

del piano NRP. Il comitato di coordinamento approva tutti gli elementi elencati all'articolo 56 [funzioni del comitato di monitoraggio], paragrafo 1.	del piano NRP. Il comitato di coordinamento approva tutti gli elementi elencati all'articolo 56 [funzioni del comitato di monitoraggio], paragrafo 1***. Il comitato di coordinamento esamina inoltre i rischi connessi a frode, conflitti di interessi e affidabilità dei dati***.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina l'attuazione del capitolo o dei capitoli del piano NRP di sua competenza, comprese tutte le questioni che incidono sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del piano.	5. Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina l'attuazione del capitolo o dei capitoli del piano NRP di sua competenza, comprese tutte le questioni che incidono sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del piano. ***Il riesame comprende i progressi compiuti verso i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi e la qualità e l'affidabilità dei dati comunicati.***

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il regolamento interno del comitato di monitoraggio nonché le informazioni e i dati condivisi con il comitato di monitoraggio sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 64.	6. Il regolamento interno del comitato di monitoraggio nonché le informazioni e i dati condivisi con il comitato di monitoraggio sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 64. ***Le informazioni pubblicate comprendono sintesi delle risultanze dell'audit e delle azioni correttive.***

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. I comitati di monitoraggio operano conformemente ai principi della governance multilivello e del partenariato, garantendo un approccio dal basso verso l'alto nell'intero ciclo del programma.

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di una procedura pubblica e sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, la composizione e le dimensioni del comitato di monitoraggio, garantendo una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi degli Stati membri nonché dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 [partenariato]. Il numero di tali partner è uguale o superiore a quello dei membri appartenenti alle autorità o agli organismi intermedi.	Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di una procedura pubblica e sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, la composizione e le dimensioni del comitato di monitoraggio, garantendo una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti***, comprese le autorità regionali e locali,*** e degli organismi intermedi degli Stati membri nonché dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 [partenariato]. Il numero di tali partner è uguale o superiore a quello dei membri appartenenti alle autorità o agli organismi intermedi. ***I membri del comitato di monitoraggio sono selezionati in modo da garantire l'assenza di conflitti di interessi.***

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro pubblica e ***aggiorna annualmente*** l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio sul sito web di cui all'articolo 64.	Lo Stato membro pubblica e ***mantiene aggiornato*** l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio sul sito web di cui all'articolo 64.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai lavori del comitato di monitoraggio partecipano rappresentanti della Commissione con funzione consultiva.	2. Ai lavori del comitato di monitoraggio partecipano ***l'autorità di audit e*** rappresentanti della Commissione con funzione consultiva ***e formulano osservazioni che sono registrate per iscritto***.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) eventuali questioni che incidono sulla performance del capitolo e le misure adottate per affrontarle;	(b) eventuali questioni che incidono sulla performance del capitolo e le misure adottate per affrontarle***, tra cui carenze nei sistemi di controllo e rischi connessi a frode, corruzione, conflitti di interessi e inaffidabilità delle comunicazioni***;

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il soddisfacimento delle condizioni orizzontali ***dello Stato di diritto e della Carta*** di cui ***agli articoli 8 e 9 [condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta]*** e la loro applicazione durante tutto il periodo di programmazione;	(c) il soddisfacimento delle condizioni orizzontali di cui ***all'articolo 7*** e la loro applicazione durante tutto il periodo di programmazione***, anche attuando azioni di follow-up e affrontando le questioni sistemiche individuate***;

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) i progressi conseguiti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;	(d) i progressi conseguiti nell'effettuare le valutazioni, ***comprese la qualità e la solidità metodologica delle valutazioni,*** le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) il funzionamento dei sistemi di gestione, di audit e di controllo e l'efficacia delle misure volte a garantire una tutela tempestiva ed efficace degli interessi finanziari dell'UE e la tracciabilità dei fondi dell'Unione.

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la metodologia, i criteri e le procedure per la selezione delle operazioni, comprese eventuali modifiche. I criteri applicati e le procedure utilizzate sono conformi a principi di non discriminazione, inclusività e trasparenza, garantiscono l'accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere e tengono conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;	(b) la metodologia, i criteri e le procedure per la selezione delle operazioni, comprese eventuali modifiche. I criteri applicati e le procedure utilizzate sono conformi a principi di non discriminazione, inclusività e trasparenza, garantiscono l'accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere e tengono conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, oltre ad assicurare che le operazioni selezionate siano verificabili e controllabili in termini di contributo ai traguardi qualitativi e ai traguardi quantitativi***;

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di ritardi o difficoltà nell'attuazione dei vari capitoli del piano, il comitato di coordinamento può formulare raccomandazioni alle autorità che gestiscono i capitoli del piano riguardo al miglioramento dell'efficacia di tali capitoli nel conseguimento dei loro obiettivi, comprese eventuali azioni correttive che le autorità sono tenute ad adottare.	4. In caso di ritardi o difficoltà nell'attuazione dei vari capitoli del piano, il comitato di coordinamento può formulare raccomandazioni alle autorità che gestiscono i capitoli del piano riguardo al miglioramento dell'efficacia di tali capitoli nel conseguimento dei loro obiettivi, comprese eventuali azioni correttive che le autorità sono tenute ad adottare. ***Le raccomandazioni affrontano, ove pertinente, le carenze nella comunicazione dei dati, le risultanze degli audit e i rischi per il bilancio dell'Unione.***

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile, ***comprese*** le norme applicabili in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. Essi garantiscono in particolare la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e la segnalazione di irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi.	1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile, ***anche per quanto concerne*** le norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato ***nonché la prevenzione della duplicazione di finanziamenti. Essi garantiscono e verificano periodicamente che il sostegno fornito sia utilizzato correttamente per conseguire i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi stabiliti o le realizzazioni stabilite, e che i dati relativi a tutti gli indicatori di performance, compresi gli indicatori di realizzazione e di risultato, siano completi, esatti e affidabili, e intraprendono tutte le***

	opportune azioni. Essi garantiscono in particolare la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e la segnalazione di irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi***, nonché altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione***. ***Gli Stati membri dispongono di sistemi che garantiscono una pista di controllo completa, al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i finanziamenti erogati nell'ambito dei loro piani.***

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantiscono e verificano periodicamente che il sostegno fornito sia utilizzato correttamente per conseguire i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi stabiliti o le realizzazioni stabilite e intraprendono tutte le opportune azioni atte a garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile;	(b) garantiscono e verificano periodicamente***, sulla base di prove documentali e dati affidabili,*** che il sostegno fornito sia utilizzato correttamente per conseguire i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi stabiliti o le realizzazioni stabilite e intraprendono tutte le opportune azioni atte a garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile;

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) garantiscono la completezza, l'esattezza e l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori di realizzazione e di performance;

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) adottano misure adeguate per prevenire, individuare e correggere le irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi, anche ***ricorrendo*** a strumenti di estrazione di dati;	(c) adottano misure adeguate per prevenire, individuare***, segnalare*** e correggere le irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi, anche ***mediante il ricorso*** a strumenti di estrazione di dati;

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) garantiscono la prevenzione della duplicazione di finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione e adottano misure immediate per correggere qualsiasi situazione di duplicazione di finanziamenti annullando i fondi più recenti destinati all'operazione in questione;	(e) garantiscono la prevenzione della duplicazione di finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione e adottano misure immediate per correggere qualsiasi situazione di duplicazione di finanziamenti annullando i fondi più recenti destinati all'operazione in questione ***e, in caso di fondi già erogati, recuperando gli importi che costituiscono una duplicazione di finanziamenti***;

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) garantiscono la segnalazione di tutti i casi di frode, corruzione e irregolarità presunte, compresi i conflitti di interessi, la duplicazione di finanziamenti e altre violazioni del diritto applicabile nel sistema di gestione delle irregolarità (IMS) della Commissione; la Commissione sintetizza e pubblica annualmente tali informazioni e le comunica al Parlamento	(g) garantiscono la segnalazione ***tempestiva e completa*** di tutti i casi di frode, corruzione e irregolarità presunte, compresi i conflitti di interessi, la duplicazione di finanziamenti e altre violazioni del diritto applicabile***, indipendentemente dal fatto che siano connessi al conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, e siano essi commessi da autorità nazionali***

europeo;	***o da operatori economici,*** nel sistema di gestione delle irregolarità (IMS) della Commissione; la Commissione sintetizza e pubblica annualmente tali informazioni***, ripartite per Stato membro, tipo di irregolarità, impatto finanziario e seguito datovi, e le comunica al Parlamento europeo. L'IMS funge da piattaforma unica di segnalazione per tutte le violazioni del diritto dell'Unione e nazionale applicabile pertinenti per l'attuazione del piano; gli Stati membri garantiscono la completezza, l'esattezza e l'affidabilità di tutti i dati segnalati nell'ambito dell'IMS e nei sistemi di monitoraggio della performance; la Commissione sintetizza e pubblica annualmente tali informazioni*** e le comunica al Parlamento europeo; ***nel rispetto di disposizioni di riservatezza, la Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta, le segnalazioni di tutti i casi di cui sopra;***

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) ottengano l'accesso ***ai*** dati ***di cui*** all'articolo 63 [sulla raccolta e pubblicazione dei dati] nell'esercizio delle rispettive competenze;	(ii) ottengano l'accesso ***tempestivo, diretto e illimitato a tutti i documenti, registri,*** dati***, metadati e sistemi di informazione necessari per valutare la legittimità, la regolarità e la performance, compreso il flusso dei fondi verso i beneficiari, i destinatari, i destinatari finali, i titolari effettivi, i contraenti e i subappaltatori, conformemente*** all'articolo 63 [sulla raccolta e pubblicazione dei dati], nell'esercizio delle rispettive competenze;

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) dispongono di sistemi e procedure atti a garantire che tutti i documenti giustificativi necessari per la pista di controllo riguardanti una misura sostenuta dal Fondo siano conservati al livello opportuno per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento della Commissione allo Stato membro; qualora sia stata avviata una procedura di ricorso, sia stata impugnata una decisione o sia stato avviato un procedimento giudiziario, i documenti giustificativi sono conservati fino alla conclusione di tali procedure o di eventuali procedure di recupero successive;	(i) dispongono di sistemi e procedure atti a garantire che tutti i documenti giustificativi necessari per la pista di controllo riguardanti una misura sostenuta dal Fondo siano conservati al livello opportuno per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento della Commissione allo Stato membro ***e garantiscono che tali documenti consentano la ricostruzione della pista di controllo completa***; qualora sia stata avviata una procedura di ricorso, sia stata impugnata una decisione o sia stato avviato un procedimento giudiziario, i documenti giustificativi sono conservati fino alla conclusione di tali procedure o di eventuali procedure di recupero successive; ***la pista di controllo comprende almeno i documenti che attestano la selezione, gli impegni giuridici, le condizioni per il sostegno, gli appalti e i contratti, i pagamenti, il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, i dati sulla performance, le rettifiche, i recuperi e le segnalazioni nell'ambito dell'IMS, fino al livello dei beneficiari, dei destinatari, dei destinatari finali, dei contraenti e dei subappaltatori;***

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante il sistema elettronico per lo scambio di dati di cui all'allegato XVI [SFC2028: sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli	(l) garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante il sistema elettronico per lo scambio di dati di cui all'allegato XVI [SFC2028: sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli

Stati membri e la Commissione]. Gli Stati membri ***non sono tenuti a verificare*** i costi sottostanti delle operazioni e delle misure al momento di valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi.	Stati membri e la Commissione]. Gli Stati membri ***verificano*** i costi sottostanti delle operazioni e delle misure al momento di valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri informano la Commissione in merito ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani, quantificando il conseguimento di ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo, e ai progressi compiuti negli interventi fondati sulle realizzazioni sostenuti dai piani. Tali informazioni sono fornite conformemente al modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure]. Se nei sistemi per l'elaborazione di relazioni sui progressi compiuti non è disponibile alcuna quantificazione dei progressi dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, lo Stato membro fornisce una stima dei progressi compiuti, conformemente al modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure]. Le informazioni messe a disposizione riguardano i progressi compiuti fino alla fine dell'anno N e sono presentate nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo ***57***, paragrafo 1, lettera a).	3. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri informano la Commissione in merito ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani, quantificando il conseguimento di ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo, e ai progressi compiuti negli interventi fondati sulle realizzazioni sostenuti dai piani. Tali informazioni sono fornite conformemente al modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure]. Se nei sistemi per l'elaborazione di relazioni sui progressi compiuti non è disponibile alcuna quantificazione dei progressi dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, lo Stato membro fornisce una stima dei progressi compiuti, conformemente al modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure]. Le informazioni messe a disposizione riguardano i progressi compiuti fino alla fine dell'anno N e sono presentate nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo ***59***, paragrafo 1, lettera a). ***Le informazioni fornite sono complete, esatte e affidabili e sono soggette a procedure di convalida.***

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 86 [atti delegati] che integrano il paragrafo 2, lettera g), del presente articolo, con norme sui criteri per determinare i casi di frode, corruzione e irregolarità ***presunte*** da segnalare e sui dati da fornire in tale contesto.	4. La Commissione ***adotta*** atti delegati ***entro il 31 gennaio 2028*** conformemente all'articolo 86 [atti delegati] che integrano il paragrafo 2, lettera g), del presente articolo, con norme sui criteri per determinare i casi di frode, corruzione***, conflitti di interessi*** e irregolarità ***presunti*** da segnalare e sui dati da fornire in tale contesto.

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) le informazioni presentate con la domanda/le domande di pagamento sono complete, esatte e affidabili;	(i) le informazioni presentate con la domanda/le domande di pagamento sono complete, esatte e affidabili ***e suffragate da elementi di prova verificabili***;

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) i fondi sono stati utilizzati correttamente;	(ii) i fondi sono stati utilizzati correttamente ***in conformità del diritto applicabile al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano NRP***;

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(iii) i sistemi di gestione e di controllo istituiti funzionano correttamente e forniscono la garanzia necessaria del fatto che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le leggi applicabili, ***anche*** in materia di prevenzione, individuazione, segnalazione e rettifica di conflitti di interessi, corruzione, duplicazione di finanziamenti, frodi e altre irregolarità, e in linea con il principio della sana gestione finanziaria;	(iii) i sistemi di gestione e di controllo istituiti funzionano correttamente***, garantiscono la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti*** e forniscono la garanzia necessaria del fatto che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le leggi applicabili, ***compreso il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato e*** in materia di prevenzione, individuazione, segnalazione e rettifica di conflitti di interessi, corruzione, duplicazione di finanziamenti, frodi e altre irregolarità, e in linea con il principio della sana gestione finanziaria***, garantendo nel contempo la tracciabilità dei fondi***;

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(iv bis) i dati sulla performance comunicati a fini di monitoraggio e valutazione sono completi, esatti e affidabili.

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite nel pacchetto annuale di affidabilità per decidere se sia necessario adottare una o più delle misure di cui agli articoli 66, 67 e 68 [interruzioni] [sospensione dei pagamenti] [rettifiche finanziarie].	2. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite nel pacchetto annuale di affidabilità per decidere se sia necessario adottare una o più delle misure di cui agli articoli 66, 67 e 68 [interruzioni] [sospensione dei pagamenti] [rettifiche finanziarie]. ***La Commissione effettua verifiche a campione su ciascun pacchetto***

	annuale di affidabilità presentato dagli Stati membri e avvia automaticamente audit o controlli in caso di prove ragionevoli dell'inaffidabilità dei dati forniti.

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario, lo Stato membro conferma che il totale dei pagamenti da parte della Commissione non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari nell'attuazione del piano, tenendo conto del contributo nazionale.	3. Nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario, lo Stato membro conferma***, sulla base di dati verificabili e sottoposti ad audit, compresi i costi sottostanti verificati,*** che il totale dei pagamenti da parte della Commissione non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari nell'attuazione del piano, tenendo conto del contributo nazionale ***e di eventuali recuperi o rettifiche finanziarie***. ***Se tale condizione non è soddisfatta, l'importo eccedente è recuperato.***

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini degli audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso, conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, lettera h) [responsabilità degli Stati membri], a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi all'attuazione del piano, comprese le operazioni sostenute dal Fondo, o ai sistemi di gestione e di controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto. I funzionari o i rappresentanti autorizzati	4. Ai fini degli audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso, conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, lettera h) [responsabilità degli Stati membri], a tutti i necessari registri, documenti e metadati***, comprese le intere catene delle transazioni dal contributo dell'Unione fino ai beneficiari e ai destinatari finali***, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi all'attuazione del piano, comprese le operazioni sostenute dal Fondo, o ai

della Commissione possono richiedere informazioni supplementari ed effettuare audit sul posto.	sistemi di gestione e di controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto. I funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione possono richiedere informazioni supplementari ed effettuare audit sul posto.

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione effettua audit durante l'attuazione del Fondo e fino a tre anni dopo la data del pagamento finale.	5. La Commissione ***verifica il pacchetto annuale di affidabilità ed*** effettua audit ***annuali*** durante l'attuazione del Fondo e fino a tre anni dopo la data del pagamento finale.

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione verifica il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi da parte degli Stati membri prima di erogare i pagamenti.

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione ***non è tenuta a verificare*** i costi sottostanti delle operazioni ai fini delle proprie attività di audit.	6. La Commissione ***verifica*** i costi sottostanti delle operazioni ai fini delle proprie attività di audit ***e per garantire il rispetto del diritto applicabile, anche in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, nonché l'assenza di frode, corruzione,***

	conflitti di interessi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.	1. Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione***, assicurando al contempo che il livello di garanzia richiesto per la protezione del bilancio dell'Unione non sia ridotto***.

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per i piani per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, gli audit della Commissione ***si limitano*** alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.	3. Per i piani per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, gli audit della Commissione ***possono limitarsi*** alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione e l'autorità di audit possono decidere di non sottoporre ad audit i traguardi qualitativi e i traguardi	4. La Commissione e l'autorità di audit possono decidere di non sottoporre ad audit i traguardi qualitativi e i traguardi

quantitativi in qualsiasi anno qualora essi siano già stati oggetto di un audit da parte della Corte dei conti europea.	quantitativi in qualsiasi anno qualora essi siano già stati oggetto di un audit da parte della Corte dei conti europea. ***L'affidabilità può essere tratta dagli audit effettuati dalla Corte dei conti europea nell'ambito della dichiarazione di affidabilità solo se tali audit sono stati realizzati con la stessa estensione e lo stesso obiettivo.***

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) esiste uno specifico rischio o sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi o di un'altra grave inadempienza alle responsabilità degli Stati membri di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri];	(a) esiste uno specifico rischio o sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi ***o di altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione*** o di un'altra grave inadempienza alle responsabilità degli Stati membri di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri]***, compresi i rischi di inaffidabilità dei dati delle comunicazioni***;

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 62 bis
	Identificativo unico e controlli in materia di duplicazione di finanziamenti
	Se un'operazione riceve un sostegno combinato o cumulativo dal bilancio dell'Unione, la Commissione e lo Stato membro interessato garantiscono che a tale operazione sia assegnato un identificativo unico che consenta la tracciabilità tra i programmi e i sistemi e che siano effettuati controlli incrociati ex ante e controlli ex post basati sul rischio

	al fine di prevenire, individuare e correggere la duplicazione di finanziamenti.

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'audit e dei controlli, della trasparenza e del monitoraggio e della valutazione della performance, gli Stati membri raccolgono, registrano e conservano in formato elettronico le informazioni di cui alle lettere da a) a g), garantendo nel contempo la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti e consentendo lo scambio automatizzato di dati con il sistema elettronico individuato dalla Commissione:	1. Ai fini dell'audit e dei controlli, della trasparenza e del monitoraggio e della valutazione della performance, gli Stati membri raccolgono, registrano e conservano in formato elettronico***, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509*** le informazioni di cui alle lettere da a) a g), garantendo nel contempo la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti e consentendo lo scambio automatizzato di dati con il sistema elettronico individuato dalla Commissione:

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) la denominazione legale completa, l'indirizzo e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale dell'entità, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;	(ii) la denominazione legale completa, l'indirizzo e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale dell'entità, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale***, garantendone la verifica rispetto ai registri nazionali o dell'Unione, se disponibili***;

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
(vi) l'importo del contributo dell'Unione impegnato, l'indicazione della misura associata nell'ambito del piano e l'identificativo dell'operazione;	(vi) l'importo del contributo dell'Unione impegnato ***e gli importi erogati ai destinatari e ai destinatari finali***, l'indicazione della misura associata nell'ambito del piano e l'identificativo dell'operazione;

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(iii) informazioni su tutti i contratti, vale a dire il nome, la data, il riferimento, l'importo del contratto e qualsiasi identificativo o numero di identificazione pertinente;	(iii) informazioni su tutti i contratti, vale a dire il nome, la data, il riferimento, l'importo del contratto e qualsiasi identificativo o numero di identificazione pertinente***, compresa la piena tracciabilità delle catene contrattuali***;

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri istituiscono i loro sistemi per la raccolta di dati in modo interoperabile e pronto per il digitale, sulla base del principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari, i destinatari, i destinatari finali, i contraenti e i subappaltatori non si trovino di fronte, per quanto possibile, alla duplicazione delle richieste di dati, abbiano accesso a tutti i dati pertinenti che li riguardano e possano riutilizzare facilmente tali dati per completare e presentare le domande. Ove possibile, gli	4. Gli Stati membri istituiscono i loro sistemi per la raccolta di dati in modo interoperabile e pronto per il digitale, sulla base del principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari, i destinatari, i destinatari finali, i contraenti e i subappaltatori non si trovino di fronte, per quanto possibile, alla duplicazione delle richieste di dati, abbiano accesso a tutti i dati pertinenti che li riguardano e possano riutilizzare facilmente tali dati per completare e presentare le domande. Ove possibile, gli

Stati membri riutilizzano i registri e le banche dati esistenti.	Stati membri riutilizzano i registri e le banche dati esistenti. ***Gli Stati membri garantiscono che i dati siano convalidati, coerenti e riutilizzabili a fini di audit.***

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1 [raccolta e registrazione dei dati] sul sito web di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatte salve la protezione dei dati personali e le eccezioni elencate al paragrafo 5 del presente articolo. Le informazioni sono aggiornate almeno ogni sei mesi.	Lo Stato membro provvede alla pubblicazione delle informazioni ***complete*** di cui all'articolo 63, paragrafo 1 [raccolta e registrazione dei dati] sul sito web di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatte salve la protezione dei dati personali e le eccezioni elencate al paragrafo 5 del presente articolo. ***La pubblicazione comprende tutti i beneficiari, i destinatari, i destinatari finali, i beneficiari finali, i contraenti e i subappaltatori e non si limita a un elenco dei maggiori destinatari dei finanziamenti.*** Le informazioni sono aggiornate almeno ogni sei mesi. ***In ogni caso, la portata delle informazioni pubblicate a norma del presente articolo non è più ristretta di quella definita all'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.***

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni sono redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e/o in inglese, francese o tedesco e rimangono disponibili sul sito web per due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione iniziale. I dati pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 sono in un formato pronto per il digitale, aperto,	Le informazioni sono redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e/o in inglese, francese o tedesco e rimangono disponibili sul sito web per due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione iniziale. I dati pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 sono in un formato pronto per il digitale, aperto,

interoperabile e leggibile da dispositivo automatico, che consente di selezionare, ricercare, estrarre, confrontare e riutilizzare i dati.	interoperabile e leggibile da dispositivo automatico, che consente di selezionare, ricercare, estrarre, confrontare e riutilizzare i dati ***e di effettuare controlli incrociati con altre banche dati dell'Unione, se del caso***.

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi limitazione della pubblicazione ai sensi del presente articolo è necessaria e proporzionata ed è documentata. Qualora la pubblicazione sia limitata, lo Stato membro e, se del caso, la Commissione pubblicano una sintesi non riservata delle informazioni pertinenti.

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il Fondo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 253 del regolamento finanziario e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pagamenti sono erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.	1. I pagamenti sono erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. ***I valori da erogare assegnati a ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo riflettono l'importanza di tali traguardi e sono proporzionati al costo stimato necessario per il loro conseguimento.***

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di pagamento conformemente al modello di cui all'allegato XI [modello di domanda di pagamento]. Gli importi inclusi in una domanda di pagamento corrispondono agli importi giustificati dal conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi o delle corrispondenti realizzazioni per altri interventi, conformemente alla decisione che approva il piano e sulla base delle prove raccolte e verificate dallo Stato membro.	2. Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di pagamento conformemente al modello di cui all'allegato XI [modello di domanda di pagamento]***, supportata da prove documentali e dati verificabili***. Gli importi inclusi in una domanda di pagamento corrispondono agli importi giustificati dal conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi o delle corrispondenti realizzazioni per altri interventi, conformemente alla decisione che approva il piano e sulla base delle prove raccolte e verificate dallo Stato membro.

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, lo Stato membro valuta	3. Nel valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, lo Stato membro valuta

ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo nella sua interezza, tenendo conto della sua formulazione, della sua finalità e del suo contesto, a norma dell'allegato VIII [orientamenti per la valutazione del conseguimento soddisfacente dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi nell'ambito del Fondo].	ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo nella sua interezza, tenendo conto della sua formulazione, della sua finalità e del suo contesto, a norma dell'allegato VIII [orientamenti per la valutazione del conseguimento soddisfacente dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi nell'ambito del Fondo]***, compresa la verifica dei dati sottostanti e degli elementi di prova che suffragano il conseguimento***.

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione verifica il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi sulla base di prove documentali sufficienti prima di effettuare il pagamento corrispondente.

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) tali informazioni indicano una ***grave*** inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] da parte di uno Stato membro per la quale non sono state adottate misure correttive;	(a) tali informazioni indicano una inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] da parte di uno Stato membro per la quale non sono state adottate misure correttive***, anche se tale inadempienza incide sull'affidabilità dei dati delle comunicazioni***;

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la Commissione intende effettuare verifiche, in particolare per determinare se uno o più traguardi qualitativi, traguardi quantitativi o una o più realizzazioni inclusi in una domanda di pagamento non sono stati raggiunti ***o conseguiti***;	(b) la Commissione intende effettuare verifiche, in particolare ***a seguito della ricezione di informazioni concrete,*** per determinare se uno o più traguardi qualitativi, traguardi quantitativi o una o più realizzazioni inclusi in una domanda di pagamento non sono stati raggiunti;

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione a norma dell'articolo 66, paragrafo 3***, *lettera a)*** [interruzione];	(a) lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione a norma dell'articolo 66, paragrafo 3 [interruzione];

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sussiste una ***grave*** inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] per la quale non sono state adottate misure correttive;	(b) sussiste una inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri]***, *indipendentemente dal fatto che i relativi traguardi qualitativi e traguardi quantitativi siano stati conseguiti,*** per la quale non sono state adottate misure correttive;

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) uno o più traguardi qualitativi, traguardi quantitativi o una o più realizzazioni inclusi in una domanda di pagamento non sono stati raggiunti, oppure un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo per il quale è stato erogato un pagamento è stato annullato a norma dell'articolo 69 [annullamenti];	(c) uno o più traguardi qualitativi, traguardi quantitativi o una o più realizzazioni inclusi in una domanda di pagamento non sono stati raggiunti, ***o tale conseguimento non può essere verificato in base a elementi di prova affidabili,*** oppure un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo per il quale è stato erogato un pagamento è stato annullato a norma dell'articolo 69 [annullamenti];

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la Commissione conclude che le condizioni orizzontali di cui all'articolo 7 non sono più soddisfatte;

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di decidere in merito a una sospensione, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e lo pone in condizioni di presentare, entro due mesi, le sue osservazioni sulla valutazione della Commissione. ***Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo.*** La Commissione tiene conto di tutte le informazioni e osservazioni pertinenti fornite dallo Stato membro prima di decidere in merito alla sospensione.	2. Prima di decidere in merito a una sospensione, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e lo pone in condizioni di presentare, entro due mesi, le sue osservazioni sulla valutazione della Commissione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni e osservazioni pertinenti fornite dallo Stato membro prima di decidere in merito alla sospensione.

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) si è in presenza di frode, corruzione ***o*** conflitti di interessi che lede/ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che lo Stato membro non ha individuato, segnalato e corretto;	(b) si è in presenza di frode, corruzione***,*** conflitti di interessi ***o altre attività illecite*** che lede/ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che lo Stato membro non ha individuato, segnalato o corretto;

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sussiste una ***grave*** inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] per la quale lo Stato membro non ha adottato misure correttive;	(c) sussiste una inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] per la quale lo Stato membro non ha adottato misure correttive;

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) sono stati versati importi per un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo non raggiunto o per una realizzazione non conseguita che lo Stato membro non ha individuato né segnalato e per cui non sono state adottate misure correttive entro la fine del piano; qualora uno Stato membro comunichi tali risultanze alla Commissione, si applica la procedura di sospensione di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c) (sospensione dei pagamenti);	(d) sono stati versati importi per un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo non raggiunto o per una realizzazione non conseguita che lo Stato membro non ha individuato né segnalato e per cui non sono state adottate misure correttive entro la fine del piano***, anche se la comunicazione di tale traguardo qualitativo o traguardo quantitativo è stata inesatta o fuorviante***; qualora uno Stato membro comunichi tali risultanze alla Commissione, si applica la procedura di sospensione di cui all'articolo 67, paragrafo

1, lettera c) (sospensione dei pagamenti);

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione riduce proporzionalmente il sostegno e recupera qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione in tutti i casi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi che non sono stati corretti dallo Stato membro o in tutti i casi di grave inadempienza ai requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali] o agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] che non sono stati corretti dallo Stato membro ***mediante la presentazione del pacchetto di affidabilità nel periodo contabile finale***.	4. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione riduce proporzionalmente il sostegno e recupera qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione in tutti i casi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi che non sono stati corretti dallo Stato membro o in tutti i casi di grave inadempienza ai requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali] o agli obblighi di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] che non sono stati corretti dallo Stato membro ***entro un periodo di due anni dalla data in cui la Commissione ha formalmente notificato allo Stato membro le carenze individuate***.

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro assicura che il conseguimento dei pertinenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi resti garantito per almeno cinque anni dalla data del pagamento da parte della Commissione corrispondente al conseguimento del traguardo qualitativo o traguardo quantitativo.	1. Lo Stato membro assicura che il conseguimento dei pertinenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi resti garantito per almeno cinque anni dalla data del pagamento da parte della Commissione corrispondente al conseguimento del traguardo qualitativo o traguardo quantitativo ***e sia suffragato da elementi di prova che ne attestano la costante conformità***.

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Salvo contraria disposizione del presente regolamento, se il costo totale stimato di un'operazione non supera i ***400 000*** EUR, il sostegno pubblico fornito al beneficiario dallo Stato membro ***assume*** la forma di un finanziamento non collegato ai costi, oppure costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto di Stato.	1. Salvo contraria disposizione del presente regolamento, se il costo totale stimato di un'operazione non supera i ***200 000*** EUR, il sostegno pubblico fornito al beneficiario dallo Stato membro ***può assumere*** la forma di un finanziamento non collegato ai costi, oppure costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto di Stato. ***Le operazioni il cui costo è superiore a 200 000 EUR sono rimborsate sulla base dei costi effettivi.***

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le operazioni sostenute nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 34, paragrafo 1 [tipi di interventi], le prescrizioni di cui al paragrafo 1 ***si applicano*** solo alle operazioni il cui costo totale non supera i 100 000 EUR.	2. Per le operazioni sostenute nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 34, paragrafo 1 [tipi di interventi], le prescrizioni di cui al paragrafo 1 ***possono applicarsi*** solo alle operazioni il cui costo totale non supera i 100 000 EUR.

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se il sostegno assume la forma di finanziamento non collegato ai costi o di opzioni semplificate in materia di costi, l'autorità di gestione definisce condizioni

	di pagamento oggettive, misurabili e verificabili, compresi gli elementi di prova necessari per dimostrare il conseguimento delle realizzazioni, dei risultati, dei traguardi qualitativi o il soddisfacimento di altre condizioni.

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il ricorso a finanziamenti non collegati ai costi e a opzioni semplificate in materia di costi non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di esclusione, conflitti di interessi e prevenzione della duplicazione di finanziamenti, il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile o i diritti di audit e di indagine della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e, se del caso, dell'EPPO.

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 86 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Delega di poteri ***per quanto riguarda le modifiche di taluni articoli e allegati***	Delega di poteri

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 86 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87, con riferimento alla

condizione orizzontale dello Stato di diritto di cui ai paragrafi 4 e 6 dell'articolo 9.

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 86 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per determinare se il piano NRP dello Stato membro interessato sia conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 22 e 24.

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Elementi obbligatori della pista di controllo per il rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione, da conservare a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:
	1) i documenti attestanti il consenso ex ante della Commissione sui traguardi qualitativi e sui traguardi quantitativi da rispettare/conseguire e sugli importi corrispondenti;
	2) la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione;
	3) il documento che specifica le condizioni di sostegno firmato dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che

	stabilisce la forma di sostegno fornita ai beneficiari;
	4) la documentazione attestante le verifiche di gestione e gli audit effettuati in linea con il presente regolamento;
	5) la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;
	6) i documenti che attestano il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi in ciascuna fase, se l'esecuzione avviene in fasi, nonché prima che venga dichiarata la spesa finale alla Commissione.

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	15 bis. Sono in atto meccanismi efficaci per garantire il rispetto delle condizioni orizzontali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 9 bis (nuovo) del presente regolamento.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nel suo parere alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034
Riferimenti	COM(2025)0565 – C10-0179/2025 – 2025/0240(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	BUDG REGI AGRI 23.10.2025 23.10.2025 23.10.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 23.10.2025
Relatore per parere Nomina	Eero Heinäluoma 19.1.2026
Esame in commissione	5.5.2026
Approvazione	24.6.2026
Esito della votazione finale	+: 18 –: 4 0: 3

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

18	+
ECR	Şerban Dimitrie Sturdza
NI	Fidias Panayiotou
PPE	Georgios Aftias, Caterina Chinnici, Monika Hohlmeier, Kinga Kollár, Andreas Schwab, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez
S&D	José Cepeda, Giuseppe Lupo, Marit Maij, Csaba Molnár, Carla Tavares
The Left	Jonas Sjöstedt, Pasquale Tridico
Verdi/ALE	Daniel Freund, Rasmus Nordqvist

4	-
ESN	Alexander Jungbluth
PfE	Catherine Griset, Julien Sanchez, Annamária Vicsek

3	0
ECR	Dick Erixon, Bert-Jan Ruissen
PfE	Jaroslav Bžoch

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti